

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 32**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° ottobre 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

**- 1 OTT. 2013**

DRP/I/XVII/D21/13

Roma, 1° ottobre 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Sommario**

<b>Premessa.</b>	2
<b>1. L'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012;</b>	3
1.1 Le precedenti ristrutturazioni e le differenze con quella attuale;	4
1.2 L'approccio metodologico;	5
1.3 Lo strumento attuativo del programma di riduzioni;	5
1.4 Il programma di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare;	6
1.5 La contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 %.	7
<b>2. Linee generali della riforma nella varie Aree;</b>	8
2.1 La riforma delle aree di vertice;	8
2.2 La riforma delle aree operative;	9
2.3 La riforma delle aree territoriali;	11
2.4 La riforma delle aree logistiche;	12
2.5 La riforma dell'area della formazione.	13
<b>3. La riforma della Sanità militare.</b>	14
<b>4. L'articolazione dello schema di decreto legislativo:</b>	15
4.1 Riordino dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico amministrativa; attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa; razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze;	16
4.2 Soppressione e riordino di organismi collegiali della Difesa	19
4.3 Riordino dell'area formativa e addestrativa;	22
4.4 <b>Attività di consulenza gratuita;</b>	22
4.5 Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano;	23
4.6 Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare;	28
4.7 Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare;	32



4.8 Disposizioni in materia di riordino della sanità militare;	33
4.9 Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta;	39
4.10 Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale e disposizioni di coordinamento e finali.	40

### Premessa.

Preliminarmente va chiarito in maniera inequivocabile che gli interventi previsti dalla legge di delega 31 dicembre 2012, n. 244, non sono volti a realizzare la “*riforma*” del vigente modello di difesa, bensì hanno l’obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica.

Il provvedimento è volto ad attuare la delega al Governo di cui alla legge n. 244 del 2012, secondo i principi e i criteri direttivi afferenti alla revisione dell’assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, *numeri da 1) a 9) e d)*. Il testo è stato redatto secondo la tecnica della novella, operata sul Codice dell’ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di seguito COM. Per comprendere le ragioni dell’intervento, necessariamente **coordinato** con l’altro decreto legislativo sulla riduzione degli organici del personale militare e civile attuativo della citata medesima legge di delega, occorre considerare che la **ragion d’essere** delle **Forze armate**, si identifica, con le loro **capacità operative**, di modo che la compromissione di esse capacità mortifica lo scopo degli investimenti dedicati alla **funzione difesa**, siano essi in risorse umane, tecnologiche, ovvero organizzative. Ne discende che il pregio di qualunque scelta di **politica militare** deve necessariamente essere verificato in ragione degli **effetti positivi** che essa è in grado di determinare sulle **capacità operative** esprimibili.

La partecipazione dell’Italia alle missioni fuori area finalizzate al ripristino o al mantenimento della pace e dell’ordine internazionale impone, inoltre, sempre di più di poter contare su capacità operative per:

1. conseguire gli obiettivi militari assegnati anche in contesti ad alta complessità e sofisticazione;
2. garantire un alto livello di sopravvivenza per il personale;
3. essere pienamente integrabili nei dispositivi alleati.

Per quanto sopra l’elevato livello qualitativo di mezzi e sistemi si configura quale **requisito non rinunciabile**. Ciò posto, gli obiettivi di medio-lungo termine indicati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono, da una parte la progressiva riduzione degli organici del personale militare e civile, con conseguenziale riduzione degli stanziamenti ad esso destinati ad una percentuale tendenzialmente non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili e, dall’altro, quello di realizzare, nel



tempo, un equilibrio **distributivo ottimale** destinando le residuali disponibilità nella misura del 25% al settore dell'esercizio, per il mantenimento dell'operatività, e del 25% all'investimento per acquisizione e rinnovamento delle capacità operative.

Alla contrazione degli organici, nel disegno della legge n. 244 del 2012, deve parallelamente e necessariamente accompagnarsi anche la contrazione di comandi, enti e strutture organizzative, tale da conseguire, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima delega, una contrazione strutturale **non inferiore al trenta per cento**, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Considerati, l'esigenza di mantenere elevati *standard* qualitativi, il livello di risorse storicamente assegnato alla "funzione difesa" negli ultimi anni nonché gli ineludibili impegni internazionali assunti dall'Italia, è necessario intervenire affinché le strutture organizzative, cioè gli enti, i comandi delle aree di vertice, operative territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali delle Forze armate siano ricondotte entro limiti compatibili con le risorse disponibili. Ciò, per l'impegno imposto dalla citata legge n. 244 del 2012 a **riqualificare la spesa** per l'operatività dello strumento, concentrandola, su Forze armate *ridimensionate e razionalizzate*.

Una vasta parte del provvedimento, dunque, si riferisce, in particolare, al complesso di previsioni di carattere ordinamentale, orientate a realizzare la *razionalizzazione* delle strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali e infrastrutturali delle Forze armate e la loro rimodulazione, in modo da conseguire una contrazione quantitativa non inferiore al trenta per cento nei sei anni successivi all'entrata in vigore, così come stabilito dai principi e criteri direttivi di delega recati, al riguardo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012. La rideterminazione in riduzione della struttura organizzativa in ciascuna Forza armata dovrà essere accompagnata dalla contestuale *riduzione dei livelli ordinativi di responsabilità* oltre che *dall'adozione di un modello organizzativo comune*, che prevede uno **stato maggiore** come area di vertice e un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica territoriale, della formazione e organismi per le specifiche attribuzioni di Forza armata. Tale standardizzazione organizzativa consente più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo anche un più efficiente impiego delle risorse umane. Anche gli assetti territoriali delle Forze armate sono significativamente ridimensionati attraverso interventi volti ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e ad accorpate, in un'ottica interforze, attività comuni privilegiando ogni utile sinergia soprattutto nelle aree ove la specificità di Forza armata risulta marginale.

**1. L'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012.**



## 1.1 Le precedenti ristrutturazioni e le differenze con quella attuale

Già in passato la Difesa ha dato attuazione, con lo strumento del decreto legislativo, a profondi programmi di riorganizzazione strutturale articolati attraverso soppressioni e riconfigurazioni ordinamentali, secondo i noti criteri della razionalizzazione, accorpamento delle funzioni, eliminazioni dei duplicati in considerazione delle funzioni omologhe, uniformazione e concentrazione delle attività di supporto e delle strutture preposte allo svolgimento di servizi comuni etc. In particolare, le precedenti riorganizzazioni sono state attuate con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (c.d. riforma dei vertici), il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze Armate) attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 (disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 464 del 1997) discendente dall'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni), recante riforma strutturale delle Forze armate, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, tutti interessati dal riassetto operato nella fase della codificazione e, conseguentemente, abrogati.

Rispetto ai citati pregressi interventi, l'attuale riorganizzazione presenta **tre** sostanziali **differenze**: la **prima**, consiste nel fatto che i provvedimenti di riorganizzazione (soppressivi o riconfigurativi di strutture organizzative e di comando) vanno ora a modificare, talvolta direttamente, il COM ovvero il TUOM, cioè corpi normativi organici, laddove incidono su aree, enti, comandi ovvero strutture organizzative in essi disciplinati, mentre in passato, **nemmeno** esisteva un **corpo normativo** organico da modificare in conseguenza dei provvedimenti ordinativi da adottare in esecuzione del programma riorganizzatorio; la **seconda**, consiste nel fatto che oggi sono imposti limiti percentuali di **contrazione strutturale complessiva (non inferiore al 30%)**; **in passato, in tal senso non c'erano limiti minimi da conseguire**; la **terza**, è costituita dall'**imposizione di limiti di tipo temporale** entro cui necessariamente realizzare il programma di ristrutturazione (entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo esecutivo della delega).

Tali differenze, **di non poco momento**, hanno imposto un **approccio metodologico differente** che consentisse di:

- 1) **adeguare** l'assetto ordinativo delle Forze armate quale risultante dal COM (a livello primario);
- 2) **rendere obbligatorio** il programma di soppressioni e riconfigurazione delle strutture ordinarie delle Forze armate per consentire, contemporaneamente, tanto il **conseguimento dei nuovi assetti razionalizzati**, quanto **della percentuale di riduzione** imposta sulla struttura complessivamente considerata;



3) **scandire** in modo puntuale la tempistica di ciascun provvedimento ordinativo appartenente al processo, in modo da assicurarne la conclusione entro i **tempi stabiliti**.

### 1.2 L'approccio metodologico.

Per raggiungere tutti e tre gli obiettivi descritti il provvedimento è stato organizzato come novella al COM.

In particolare (similmente all'altro provvedimento attuativo della delega sugli organici del personale militare e civile), il presente decreto legislativo è **strutturato in:**

- **una parte di mera novellazione** delle “*disposizioni a regime*” del COM concernenti l'organizzazione ordinativa delle aree centrali e di vertice, operative, territoriali, logistiche, infrastrutturali e della formazione di Esercito, Marina e Aeronautica interessate dal programma di riforma, in modo da indicare in esse, **immediatamente**, l'ordinamento di ciascuna Forza armata **per come risulterà, all'esito dell'esecuzione completa del programma di riorganizzazione;**
- **una parte, introdotta ex novo, di “disposizioni transitorie”,** e per ciò collocate nel **libro nono** del COM (articoli 2188 *bis*), 2188 *ter*), 2188 *quater*) e 2188 *quinqies*)), che:
  - 1) **rendono** organicamente noto il programma di riforma di ciascuna Forza armata, recandone puntualmente tutti i provvedimenti riorganizzatori sia in termini di soppressioni che di riconfigurazioni;
  - 2) **enunciano l'obbligatorietà** del programma di riforma per ciascuna Forza armata, per il conseguimento sia dei nuovi assetti ordinamentali razionalizzati, sia della percentuale di contrazione strutturale complessiva imposta;
  - 3) **temporizzano** esplicitamente il programma di riforma, scandendolo attraverso l'indicazione affianco a ciascun intervento ordinativo della data entro cui deve essere adottato;
  - 4) **indicano** gli strumenti attuativi per l'esecuzione del programma;
  - 5) **disciplinano lo svolgimento** del programma anche in termini di **monitoraggio**, eventuali **correttivi** necessari, **controlli** e **verifiche parlamentari**, attraverso la relazione ministeriale annuale sullo stato della riforma, prevista ai sensi dell'articolo **12, comma 2** del COM. .

### 1.3 Lo strumento attuativo del programma di riduzioni.

In parallelo ai programmi di ristrutturazione introdotti per legge, come sono i casi delle revisioni già attuate e di quella attuale, la Difesa **ha, di fatto, già in parte provveduto** alla razionalizzazione ed efficientamento delle proprie strutture ordinarie centrali e periferiche, attraverso lo strumento ordinariamente previsto all'articolo 10, comma 3 del COM, rendendone conto annualmente al



Parlamento attraverso la già citata relazione del Ministro prevista dall'articolo 12, comma 2 dello stesso COM. Il richiamato articolo 10, comma 3 del COM, infatti, a tutela della massima flessibilità e tempestività richieste dalla natura stessa (operativa) degli enti, comandi e strutture destinatarie (e quindi oggetto) degli interventi, stabilisce che ... *il Ministro della difesa ... nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate ... può sopprimere o riorganizzare enti e organismi con proprio decreto, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.* Al riguardo, si fa presente che anche con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento. [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito, 2188 *ter*) per la Marina e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], si è inteso **mantenere come ordinario strumento attuativo** dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo **10 comma 3**. Stante quanto sopra, è dunque del tutto evidente, che l'inserimento del programma di riforma, costituito dal complesso degli interventi ordinativi di soppressione e riorganizzazione, nel presente decreto legislativo, **affatto** vale a **conferire all'amministrazione militare** la potestà ordinativa sulle strutture organizzative delle Forze armate, invece normativamente già, in via autonoma, stabilmente ad essa conferita a mente dell'articolo 10, comma 3 del COM, ma è bensì volta a **renderne obbligatoria l'esecuzione**, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati. Al riguardo si aggiunga che a garanzia delle prerogative di partecipazione, è stato espressamente ribadito (ciò che, peraltro, già ordinariamente avviene), che i provvedimenti ordinativi, facenti parte del programma di revisione strutturale dello strumento militare nazionale, di cui alle lettere *a*) e *b*), dei commi 1, degli articoli dal 2188-*bis*) al 2188-*quater*), ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, devono essere adottati "sentite", per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative.

#### **1.4 Il programma di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale dello strumento militare.**

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a **conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate non inferiore al 30 %**, imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, si realizza, più **in particolare**, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (*soppressione e riconfigurazione* di enti, comandi e strutture delle Forze armate) incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, già anticipatamente ed in via d'urgenza disposti con i decreti ministeriali del 22 febbraio e 29 marzo 2013, ai sensi del citato articolo 10, comma 3 (registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 maggio 2013, reg. n. 3, fg. n. 191 e 26 giugno 2013, reg. n. 4, fg. n. 290, **Allegati 1 e 2** alla presente





Relazione) ora in fase di attuazione, per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema; ciò, tenuto presente anche che, già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Spending review*), erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile;

2) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di *soppressione e riconfigurazione* di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere *a)* e *b)* degli articoli *2188-bis)*, *2188-ter)* e *2188-quater)*, da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

3) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata **non direttamente** incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione **conseguenziali** all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere *a)* e *b)* degli articoli *2188-bis)*, *2188-ter)* e *2188-quater)*, da attuare (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento) per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa e previa informativa, per le materie di competenza alle organizzazioni sindacali rappresentative, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli *2188-bis)*, *ter)* e *quater)*. Di questi ultimi provvedimenti, alcuni già sono stati attuati e di altri ne è prevista l'attuazione nell'anno in corso e negli anni successivi, di tanto, è data puntuale contezza nelle Tabelle in **allegati 3, 4, 5 e 6**, che costituiscono parte integrante della presente Relazione.

Complessivamente il programma di revisione strutturale dello strumento militare si compone di complessivi **368** provvedimenti, dei quali **166** sono integrali soppressioni e **202** sono riconfigurazioni. Per una più completa individuazione degli stessi anche in termini di disaggregazione per tipologia e di sviluppo temporale, si rinvia alle **Tabelle A, B e C** della Relazione tecnica (*Cfr., la R.T., da pagg. 1 a 5*)

### **1.5 La contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 %.**

Il complesso dei provvedimenti ordinativi di soppressione e di riconfigurazione, riportati nelle lettere *a)* e *b)*, dei commi 1, degli articoli *2188-bis)*, *2188-ter)* e *2188-quater)*, adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, unitamente agli altri provvedimenti ordinativi di soppressione o di riconfigurazione di strutture non direttamente disciplinati nel COM o



nel TUOM e a quelli ad essi consequenziali adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo espletamento dell'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative e puntualmente indicati, come accennato, nelle **Tabelle 3, 4, 5 e 6** allegate alla presente Relazione, consentono di conseguire una contrazione strutturale complessiva nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle FA **pari al 31,52%**, nel pieno rispetto, dunque, del limite **minimo** del 30% prescritto dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). Per il procedimento di calcolo della imposta contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% si fa rinvio alla Relazione tecnica al provvedimento (Cfr., *pagg. 1-5*).

## **2. Linee generali della riforma nelle varie Aree.**

Pur tenuto presente che la descrizione puntuale delle specifiche modifiche ordinarie è contenuta nella presente relazione nella parte riferita all'illustrazione dei singoli interventi sull'articolato, si ritiene comunque utile, in appresso, indicare, in relazione a ciascuna Area di riferimento, le linee di intervento generali messe in atto con riferimento a ciascuna Forza armata.

### **2.1 La riforma delle aree di vertice**

**L'Esercito** assume la riarticolazione dell'Area centrale secondo lo *standard* organizzativo proprio dello Stato maggiore della difesa salvaguardando, però, quegli elementi di organizzazione necessari all'espletamento delle funzioni specifiche e specialistiche di Forza armata e del Capo di stato maggiore. Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso l'eliminazione di strutture o aree di sovrapposizione e l'accorpamento delle funzioni omologhe secondo un unico modello *standard* organizzativo interforze. Il conseguimento di tali obiettivi è previsto consenta l'accorpamento di talune funzioni presso il vertice della Forza armata, al fine di dedicare, invece, la struttura di **comando e controllo delle Forze terrestri** e della **componente logistica**, esclusivamente all'approntamento della unità e al mantenimento dei corrispondenti livelli di prontezza operativa. Anche la **Marina**, al pari dell'esercito procede alla revisione dell'area centrale allineandosi al modello organizzativo dello Stato maggiore difesa, pur mantenendo gli elementi di organizzazione specialistici peculiari di Forza armata. La citata revisione comporta, fra l'altro, da un canto una razionale riconfigurazione di comandi di vertice delle Aree logistica e della formazione, mediante l'assorbimento di funzioni gestionali attualmente attestate a Reparti dello Stato maggiore e agli Ispettorati, dall'altro, l'accentuazione del ruolo di maggiore centralità e delle capacità strategiche allo Stato maggiore, attraverso una più chiara e lineare attribuzione di competenze e responsabilità. **L'Aeronautica** procede anch'essa ad una significativa riorganizzazione di vertice attraverso la riconfigurazione in una struttura snella, capace di semplificare ed accelerare i processi decisionali e



di interfacciarsi con le strutture dell'area interforze in maniera simmetrica, diretta ed univoca. In sintesi gli elementi cardine del progetto si concentrano sulla:

- **semplificazione** delle attività di coordinamento e consultazione dei Comandi di vertice di Forza armata (cosiddetti Alti Comandi) con lo Stato maggiore aeronautica;
- **rivisitazione** in chiave di efficientamento delle funzioni di natura gestionale attinenti ai Comandi di Vertice e di *staff strategico* dello Stato maggiore aeronautica;
- **concentrazione** in una unica unità organizzativa, deputata alla direzione strategica, da parte del Capo di Stato maggiore aeronautica, di tutti gli assetti e capacità della Forza armata.

## **2.2 La riforma delle aree operative**

**L'Esercito** ha improntato il riordino dell'Area Operativa alla ricerca della proiettabilità delle Forze, prevedendo una evoluzione in linea con il nuovo contesto di riferimento (minaccia, futuro ambiente operativo, ruolo dello Strumento Terrestre e nuovo ciclo operativo di riferimento) anche al fine di sostenere gli impegni assunti nei contesti NATO e UE.

La revisione dell'Area Operativa è volta a:

- (a) razionalizzare e semplificare la catena di Comando e Controllo attraverso la riconfigurazione di Comandi intermedi (di livello Corpo d'Armata) con funzioni "piene" in Comandi Divisione, attraverso il transito all'Area Territoriale delle attività in materia di "concorsi";
- (b) potenziare le Forze Speciali e le Forze per Operazioni Speciali, da inserire in insiemi capacitivi in grado di organizzarsi per l'impiego in assetti operativi a favore del Comando della forza congiunta e multinazionale;
- (c) potenziare la attività informativa tattica e operativa. Per quanto riguarda quella tattica, inserendo una capacità esplorante a livello reggimento per ogni Brigata di manovra e, per quanto riguarda, quella Operativa, rafforzando la Brigata specialistica RISTA-EW<sup>1</sup>;
- (d) accrescere l'operatività delle Brigate di manovra e dei reggimenti, garantendo la:
  - assegnazione della massima autonomia operativa e logistica possibile;
  - contrazione/concentrazione delle strutture di supporto alle operazioni nelle Grandi Unità;
- (e) potenziare la capacità di ingresso (*early entry/forcible entry*), di reazione rapida e riserva strategica della Forza Congiunta, attraverso:
  - l'unificazione in un'unica Brigata delle capacità aeromobili e lagunari, conferendo una piena connotazione pluriarma alla capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM);
  - il potenziamento della Brigata paracadutisti, a cui sarà conferita maggiore autonomia operativa e logistica attraverso una struttura pienamente pluriarma;

---

<sup>1</sup> *Reconnaissance, Intelligence, Surveillance Target – Elettronic Warfare*



- il mantenimento, ancorché ridotta, di una forza pesante pluriarma in grado di condurre azioni risolutive nelle fasi ad alta intensità delle operazioni e, in generale, di concorrere allo sforzo di dissuasione e deterrenza sotteso dal ruolo di prevenzione dei conflitti dello strumento terrestre;
- (f) conferire maggiore protezione, proiettabilità e versatilità di impiego alle forze attraverso la trasformazione di alcune unità “pesanti” in unità “medie”.

Pertanto, la componente operativa dell’Esercito, cioè la forza proiettabile da combattimento, assumerà un assetto formato da:

- un Comando di Corpo d'Armata, ovvero il Comando NRDC-ITA dislocato a Solbiate Olona, destinato ad assumere una connotazione ancor più spiccatamente interforze e multinazionale;
- un Comando di Divisione proiettabile e sostenibile nel tempo mediante l’impiego di risorse provenienti da 2 Comandi di Divisione destinati al solo approntamento delle forze dipendenti;
- Brigate di manovra (di diversa tipologia: pesanti, medie, leggere e di tipologia mista media/aeromobile), tutte pluriarma, rimodulabili in Unità Operative attagliate per la missione e capaci di un alto grado di interoperabilità multinazionale.
- assetti tattici e operativi ad altissima specializzazione, reparti di supporto al combattimento e di sostegno logistico.

La revisione dell’area operativa della **Marina**, è caratterizzata da una contrazione numerica delle unità navali operative e dalla conseguente entrata in linea di unità polivalenti e multifunzionali, in grado di svolgere missioni diverse e con forte connotazione al duplice impiego. Lo sforzo più concreto ed immediato è rappresentato dalla dismissione di un significativo numero di unità di prima e seconda linea, nonché di mezzi deputati al supporto dello strumento e all’addestramento e formazione del personale. Ciò al fine di concentrare le disponibilità finanziarie a legislazione vigente sull’operatività (addestramento e manutenzioni) delle altre Unità. È stato altresì avviato un bilanciato processo di redistribuzione dello strumento navale che porterà alla totale concentrazione dei reparti e unità nei tre poli di Taranto/Brindisi, La Spezia e Augusta/Catania. Analogamente, è stata avviata la riorganizzazione della struttura di comando della componente operativa al fine di renderla più snella ed efficiente, adeguata alle nuove esigenze NATO e UE. Tutto quanto sopra, apporrà già nel medio termine, significativi benefici in termini di più efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente..

**L’Aeronautica** negli ultimi vent’anni ha perseguito un progetto di trasformazione, tuttora in corso, confermato nel contesto delle misure in esame, avviando e realizzando un ampio processo di contrazione della propria struttura e dei mezzi per adattarsi progressivamente alle mutate esigenze e a un quadro di riferimento in dinamica evoluzione. Si è trattato, in pratica, di una consistente



riduzione del numero degli aeroporti, dei velivoli e del personale mirata al mantenimento delle capacità operative fondamentali, in funzione del livello di ambizione del Paese. Il principio ispiratore della riforma, anche in questo caso, è stato quello di dare priorità alle c.d. capacità operative irrinunciabili che sono: difesa aerea, ingaggio di precisione, ISTAR<sup>2</sup>, *Combat Support* (trasporto tattico e strategico, rifornimento in volo, ricerca e soccorso, Combat SAR<sup>3</sup> e supporto operazioni speciali), difesa BMD<sup>4</sup> e accesso allo spazio.

Per quanto riguarda la struttura operativa, dal 1990 ad oggi gli aeroporti armati sono passati da oltre 40 agli attuali 19; gli Stormi da 23 a 18; i Gruppi di Volo da 41 a 34. Contestualmente sono stati avviati programmi di rinnovamento delle linee di volo al termine della loro vita operativa tenendo in considerazione che la sostituzione dei sistemi d'arma aeronautici richiede, per la loro complessità, azioni anticipate di almeno 10 anni.

La dotazione complessiva dei velivoli si è quindi ridotta complessivamente del 36% e per quanto attiene alla front-line (numero di velivoli assegnati ai reparti efficienti e pronti allo svolgimento delle attività operative) la riduzione si è attestata al 47%. Relativamente ai mezzi, quindi, farà premio la qualità rispetto ai numeri, portando il focus sulle consistenze in front-line. In altre parole, si è preferito disporre di meno velivoli ma tutti (o quasi) disponibili, concentrando l'attenzione sull'attività manutentiva e logistica.

Il progetto di riforma in esame dà inoltre maggior forza e coerenza al processo di revisione in itinere anche relativamente alla struttura di comando e controllo, secondo logiche di proiettabilità e integrabilità con il sistema di sicurezza dell'Unione Europea e NATO. Il completamento del progetto *Joint Force Air Component Command*, grazie all'utilizzo di tecnologie d'avanguardia, porterà l'Aeronautica militare a dotarsi di uno strumento di comando e controllo per la pianificazione e la condotta integrata delle operazioni nella dimensione aerea, anche in chiave duale (militare-civile), al fine di sfruttare efficacemente la componente aerospaziale dello strumento militare nazionale e di coalizione.

### **2.3 La riforma delle aree territoriali**

Il progetto di riordino dell'Area Territoriale dell'**Esercito**, si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato dal D.Lgs. 253 del 2005., ed è volto a realizzare sinergie nei settori afferenti al mantenimento e gestione di infrastrutture e alloggi e a demanio e servitù militari, nonché a consentire ulteriori razionalizzazioni delle strutture organizzative di supporto amministrativo, di gestione del personale e logistico. Nello specifico, la riorganizzazione prevede:

---

<sup>2</sup> *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance.*

<sup>3</sup> *Search and Rescue*

<sup>4</sup> *Ballistic-Missile Defense*



- la **razionalizzazione** del Comando di vertice (Comando Militare per il Territorio);
- la **soppressione**, per fasi, di tutti i Centri Documentali (ex Distretti Militari) determina la contestuale individuazione di unità organizzative esistenti, deputate anche alla trattazione delle attività afferenti ai settori documentale e certificativo, di informazione al pubblico e della custodia degli archivi, inserite nei sovraordinati Comandi Militari Interregionali ovvero, Comandi Militari Esercito;
- la riconfigurazione in senso riduttivo (funzioni e strutture) dei Comandi Militari Esercito, estendendo le competenze territoriali dei Comandi Interregionali (oggi Regioni Militari) a più Regioni amministrative;

Infine, il Comando Militare Esercito Veneto (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Nord) ed il Comando Militare Esercito Campania (riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale Sud) è previsto che acquisiscano competenze in materia di gestione dei concorsi operativi e non su tutto il territorio nazionale, contestualmente alla soppressione dei Comandi Operativi Intermedi dell'Area Operativa.

Per la **Marina** la revisione dell'area territoriale è strettamente connessa a quella dell'area logistica in quanto le funzioni territoriali e presidiarie confluiranno ai comandi che assolvono funzioni nell'area logistica. Il nuovo assetto territoriale prevede la soppressione del Dipartimento Marittimo di Ancona, del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna e la riconfigurazione dei Dipartimenti Marittimi di Taranto e La Spezia, del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia e del Comando Capitale in Comandi Logistici d'Area. In tal modo viene eliminato ogni Comando deputato a svolgere, in via esclusiva, le funzioni territoriali.

L'**Aeronautica**, ha già attuato a partire dal 1997 un radicale ridimensionamento della componente territoriale. Oggigiorno le funzioni territoriali sono svolte per la gran parte come attività collaterali, e senza aggravii aggiuntivi rispetto alle funzioni principali, dai reparti periferici. A questi ultimi sono intestate, tra le altre, responsabilità di carattere presidiario e di circoscrizione aeroportuale (interventi in occasione di incidenti di volo, sicurezza delle installazioni, disseminazione delle misure di allarme, mobilitazione, gestione demaniale). Invece, i Comandi responsabili di funzioni territoriali in maniera esclusiva o preponderante sono le 2 Regioni Aeree e il Comando Aeronautica di Roma che, in aggiunta alle funzioni territoriali, svolgono anche quelle di Comando alla Sede.

#### **2.4 La riforma delle aree logistiche**

La riorganizzazione dell'area Logistica dell' **Esercito** prevede una struttura di Comando e Controllo più snella, da raggiungere attraverso la soppressione dei due Comandi Logistici d'Area Intermedia (di Padova e Napoli) e delle relative strutture di supporto, il transito delle funzioni, compiti e Organi Esecutivi nell'ambito dei Dipartimenti settoriali (Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e



Veterinaria, Tecnico) del Comando di Vertice nonché la riconfigurazione, in senso riduttivo, degli stessi. Per questo sono state individuate soluzioni organizzative tese ad accentrare, in un minore numero di Enti, le funzioni esecutive di mantenimento, rifornimento e sanitarie, mediante soppressione o accorpamento delle relative strutture ritenute superflue o rdondanti. La revisione della componente logistica di Forza Armata implica, anche, il transito di alcuni Enti, Distaccamenti e Reparti da un'area all'altra, come, ad esempio la Direzione di Amministrazione dell'Esercito e l'Istituto Geografico Militare.

Per la **Marina** il riordino del settore prevede la riconfigurazione dell' **Ispettorato logistico e dei fari in Comando Logistico**, deputato ad assicurare il supporto tecnico logistico generale, a cui viene collegata una complessa e successiva riorganizzazione territoriale, volta ad assicurare, in periferia, il pieno svolgimento delle nuove funzioni. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni già svolte in relazione alla stretta connessione e agli effetti di riduzione connessi alle riforme delle aree logistica e territoriale della Marina.

Il Comando Logistico dell'**Aeronautica** è interessato da una profonda contrazione attraverso: l'accorpamento degli assetti di supporto e la rilocalizzazione sugli aeroporti già sede di reparti operativi; l'accentramento delle attività di ricezione, immagazzinamento e smistamento delle componenti manutentive dei sistemi d'arma; l'automazione e remotizzazione di sensori e sistemi; la cessione di aree demaniali all'Agenzia del demanio; l'utilizzo estensivo di apprestamenti del servizio sanitario nazionale per ottimizzare l'impiego delle capacità sanitarie militari alle funzioni peculiari della medicina aeronautica e spaziale.

### **2.5 La riforma dell'area della formazione**

Per l'**Esercito** il progetto di riordino dell'area in argomento si inquadra nel più ampio processo di razionalizzazione già avviato con il decreto legislativo n. 253 del 2005, che prevedeva un adeguamento della componente addestrativa a seguito della sospensione della leva accompagnata dal progressivo passaggio al modello professionale che rendeva sovradimensionata la struttura in parola. Rispetto al citato dettato normativo, l'area viene ulteriormente rivisitata e razionalizzata al fine di:

- **standardizzare** la formazione di base a tutti i livelli;
- **semplificare** e **velocizzare** il processo di adeguamento formativo e dottrinale alle lezioni apprese che scaturiscono dalle mutevoli necessità degli attuali scenari operativi.

In tale contesto, in esecuzione del principio dell'accorpamento delle funzioni, attualmente svolte da diversi Organismi di Vertice, la riorganizzazione specifica prevede la costituzione di un **unico** Comando di Vertice responsabile della formazione e specializzazione del personale militare, della produzione del *corpus* dottrinale di Forza armata nonché dell'elaborazione delle "lezioni apprese",



denominato *Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito*. Alle dipendenze di quest'ultimo vengono collocati gli Istituti deputati alla formazione di base degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Volontari, oltre che le Scuole preposte all'addestramento di specializzazione a favore del citato personale. In particolare, per quanto attiene alla formazione di base, questa risulta accentrata in tre poli di riferimento (Accademia Militare di Modena/Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione di Torino, Scuola Sottufficiali di Viterbo e Scuola di Fanteria di Cesano). Progressivamente, è prevista l'attuazione di un piano di riduzione delle unità deputate alla formazione dei volontari (Reggimenti Addestramento Volontari - RAV), coerentemente con la contrazione dei reclutamenti connessa alla contrazione degli organici.

Per la **Marina**, l'organizzazione dell'area formativa, individua quale organo di vertice il **Comando Scuole**, responsabile della **selezione** e della **formazione** del personale militare. Il nuovo assetto dell'area prevede il Centro di Selezione posto alle dipendenze del Comando Scuole e che il Centro Selezione, Addestramento e Formazione di Taranto sia soppresso entro il 2016, con il transito delle relative funzioni formative alla Scuola Sottufficiali Marina militare di Taranto.

Per **l'Aeronautica**, l'assetto finale del settore dedicato alla formazione al volo subirà notevoli cambiamenti nell'ottica di una revisione mirata, assicurando la miglior formazione possibile attraverso un adeguato bilanciamento fra addestramento comune e specialistico, differenziando gli *iter* formativi in funzione dell'impiego finale.

### **3. La riforma della Sanità militare**

Con il presente provvedimento si effettuano, altresì, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 5), alcuni interventi sulla struttura del Servizio sanitario militare. Detti interventi completano un processo di riordino che ha interessato la Sanità militare e che è stato avviato già nel corso del 2012 attraverso una profonda opera di revisione della sua organizzazione al fine di aumentare l'efficienza delle strutture in relazione alla riduzione delle risorse disponibili.

Il riordino in esame si è concretizzato sia nell'attribuzione al Capo di Stato Maggiore Difesa della direzione, coordinamento delle attività e dei Servizi sanitari militari, della formazione del relativo personale (D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270), sia in una riorganizzazione in senso riduttivo delle strutture sanitarie, sia attraverso la loro razionalizzazione in senso interforze per aumentarne l'efficienza e il rapporto costo/efficacia.

In particolare, oltre a disposizioni volte a favorire una maggiore interazioni con il Servizio sanitario nazionale, sono stati adottate le seguenti misure:

- **riconfigurazione** del vertice sanitario interforze (Ispettorato della sanità militare) con compiti di indirizzo di tutto il comparto sanitario militare, da esplicare attraverso il coordinamento tecnico





degli organi sanitari di vertice delle singole Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (art. 191 COM), al fine di garantire unitarietà di indirizzo tecnico-sanitario a livello interforze;

- **chiusura** di alcune strutture intermedie dell'organizzazione sanitaria delle singole Forze armate (Comandi territoriali di sanità dell'Esercito di Padova e Napoli, Direzioni di sanità della Marina di La Spezia e Taranto);
- **interforzizzazione** del personale del Policlinico Celio che rimane il solo polo ospedaliero polifunzionale (ROLE 4) della sanità militare, con una progressiva maggiore focalizzazione delle risorse verso le aree di medicina, chirurgia e traumatologia d'urgenza. Sempre nell'area di ricovero e cura sono previsti ridimensionamento e riconfigurazione dell'ospedale di Milano ed efficientamento delle attuali potenzialità dell'ospedale di Taranto;
- consistente **ridimensionamento** dell'area della medicina legale con la riduzione da 13 a 7 dei Dipartimenti militari di medicina legale (DMML), con riconversione dei Dipartimenti di Torino, Firenze e Caserta in centri di diagnostica e poliambulatori, nonché chiusura dei Dipartimenti di Chieti, Palermo e Taranto. Riduzione di almeno il 50% delle Commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza, attraverso la chiusura delle Commissioni di Bari e Napoli;
- **riduzione** da 9 a 3 dei centri di selezione per i VFP1, con concentrazione della selezione a Roma, Napoli e Palermo;
- **riorganizzazione** in senso riduttivo del servizio trasfusionale militare.

Tutti gli interventi apportati in materia di sanità militare completano dunque il processo di riordino dell'area, intervenendo sulla composizione e sulle competenze delle strutture e degli organi che la compongono, al fine di sancire a livello normativo il nuovo assetto organizzativo scaturente dalla riorganizzazione già in parte attuata con provvedimenti amministrativi. Si evidenzia che detto riordino è stato operato in riduzione, e che le disposizioni introdotte con il provvedimento in esame finalizzate ad adeguare l'impianto normativo alle modifiche strutturali in corso di realizzazione, non introducono nuovi organismi e neppure ampliano quelli esistenti, anzi, vanno nella direzione esattamente opposta, di modo che non comportano né nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### **4. L'articolazione dello schema di decreto legislativo**

Prima di procedere alla illustrazione delle singole modifiche, tenute presenti le premesse sopra rappresentate, si consideri altresì, che lo schema di decreto legislativo in esame reca **10 articoli** ed è organizzato in modo da accorpare gli interventi novellistici al COM per materie omogenee, in linea con i criteri di delega attuati. Al riguardo, in particolare:



- **l'articolo 1**, riguarda il riordino dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-amministrativa, le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa e la razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze;
- **l'articolo 2**, concerne la soppressione ed il riordino di organismi collegiali della Difesa in applicazione dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- **l'articolo 3**, si riferisce al riordino dell'area formativa e addestrativa;
- **l'articolo 4**, reca una disposizione in materia attività di consulenza gratuita svolta da particolari categorie di ufficiali in congedo;
- **l'articolo 5**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano;
- **l'articolo 6**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare;
- **l'articolo 7**, reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare;
- **l'articolo 8**, reca disposizioni in materia di riordino della sanità militare;
- **l'articolo 9**, reca modifiche al COM meramente terminologiche, di adeguamento a normativa sopravvenuta;
- **l'articolo 10**, reca disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale e disposizioni di coordinamento e finali.

Per facilitare la comprensione degli interventi di cui al provvedimento in esame, l'**Allegato 7** alla presente relazione illustrativa, reca i testi delle disposizioni novellate, con l'evidenza delle integrazioni in “grassetto” e delle espunzioni con il “barrato”.

#### **4.1 RIORDINO DELL'AREA TECNICO-OPERATIVA E DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA; ATTRIBUZIONI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA; RAZIONALIZZAZIONE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE.**

All'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2) - che prevede la riorganizzazione e la razionalizzazione dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, recato dagli articoli 15 e 16 del COM, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa – è volta la novella, all'articolo 15 del COM, recata **dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)**. La modifica proposta riproducendo le funzioni e i compiti attualmente previsti per il Ministero della difesa, ne demanda la ripartizione tra



le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati. Anche in tal caso, a tutela delle garanzie partecipative, è stata espressamente ribadita la necessità di sentire, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, nell'ambito dell'*iter* approvativo del richiamato atto regolamentare.

In sostanza, la modifica nel senso illustrato permetterà di operare con la massima flessibilità, attraverso lo strumento normativo di rango regolamentare, l'adeguamento della distribuzione dei compiti e delle funzioni tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di funzionamento del Ministero della difesa correlate alle attività che esso è chiamato a svolgere nel contesto nazionale e internazionale, garantendo la massima efficienza ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi istituzionali. Ciò soprattutto nell'ottica di ottenere una maggiore aderenza tra le articolazioni dell'amministrazione chiamate ad assicurare attività amministrative e logistiche di supporto rispetto e il personale destinatario delle attività medesime. In particolare, attraverso tale strumento di flessibilità, sarà possibile riconoscere la maggiore centralità al personale della Difesa, garantendo una tempestiva fruizione dei servizi comuni resi disponibili dall'amministrazione, in un'ottica di generale efficientamento dello strumento militare.

Occorre del resto considerare che la riforma dei Vertici militari, intervenuta alla fine degli anni novanta del secolo scorso, ha accentrato molto potere sul Capo di Stato Maggiore della difesa e sul Segretario generale della difesa, specie per quanto attiene ai programmi di ammodernamento, alle risorse finanziarie che attengono all'operatività, alle direttive in merito alla consistenza delle singole Forze armate e dei singoli ruoli del personale. Gli Stati maggiori di Forza armata oggi assolvono invece essenzialmente il ruolo di "*force provider*", relativo alla preparazione delle forze e alla formazione, all'addestramento e all'impiego del personale. Tuttavia occorre considerare che la "gestione" del personale, in senso lato, abbraccia in realtà aspetti sia operativi (addestramento, operazioni, retribuzioni accessorie, sicurezza, disciplina, avanzamento) sia amministrativi (reclutamento, stato giuridico, dinamiche salariali, previdenza) che hanno nell'insieme effetti sul morale e, quindi, sull'operatività. Da tempo è sentita dalle Forze armate l'esigenza di dare maggiore unicità di visione al complesso e articolato sistema che afferisce alla gestione delle risorse umane, ancor più alla luce della revisione dello strumento militare in atto, visto che la consistenza di tali risorse è destinata a ridursi in maniera significativa. E' indispensabile, in sostanza, che la "*governance*" del personale sia il più possibile ricondotta nell'alveo della diretta dipendenza gerarchica, superando l'attuale frammentazione delle competenze tra aree ed organi.



Conseguentemente, onde evitare la creazione di un'evidente e deprecabile condizione antinomica, con il comma 2 dell'articolo 10 del presente schema, recante le necessarie norme di coordinamento, si è operato il necessario coordinamento, modificando l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adeguandolo alla nuova formulazione dell'articolo 15 COM. Con l'occasione si espunge dall'ordinamento l'attualmente presente situazione di “*duplicazione della fonte*”, unitamente alle negative conseguenze da ciò potenzialmente derivanti.

**L'articolo 1, comma 1, lettera b)**, è volto, invece, ad attuare il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3. La modifica è conforme alla riorganizzazione del COI (Comando di vertice interforze) e impone, nella disposizione delegata, di assicurare l'esistenza di stabili forme di collegamento con i Comandi operativi di componente. Al riguardo occorre tuttavia sottolineare che qualsivoglia forma ovvero modalità di collegamento con i vertici operativi di componente, debbono essere **necessariamente** flessibili poiché tarati sull'attività operativa in corso, talvolta pianificata in ambito *joint* e interforze, e quindi **necessariamente** capaci di adattarsi alle esigenze del variare della pianificazione in corso.

Gli interventi recati **dall'articolo 1, comma 1, lettere c), numeri da 1) a 4), ed d)**, sono volti ad attuare i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 244 del 2012.

Il citato principio di delega, prevede di introdurre nell'ordinamento militare disposizioni idonee a meglio specificare, in perfetta continuità e sintonia con quanto determinato a suo tempo con la legge n. 25 del 1997, oggi riassetata all'interno del COM, **il potere del Capo di stato maggiore della difesa di impartire direttive** – secondo le linee di indirizzo del Ministro della difesa -, nell'ambito delle attribuzioni indicate agli articoli 25 e 26, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i soli compiti militari, previste dall'articolo 33, nonché delle attribuzioni tecnico-operative e del *procurement* del Segretario generale della difesa nella sua veste di Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo COM. Al riguardo il presente provvedimento prevede **all'articolo 1 comma 1, lettere c) ed d)**, interventi novellistici mirati proprio agli articoli 33 e 41, rispettivamente riferiti alle attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quest'ultimo, limitatamente ai compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa, espressamente circoscrivendone l'esercizio, nel solo ambito, cioè all'interno, delle direttive emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa. Si tratta dell'introduzione di strumenti, nel tessuto dell'ordinamento militare che più decisamente, nel pieno spirito della delega, alimentano il delicato quanto irreversibile processo d'innescio di tutte le possibili sinergie interforze, anche allo scopo di garantire l'unitarietà dell'azione di comando per una più efficace e salda conduzione dello strumento militare, nel rigoroso rispetto del quadro



gerarchico delle dipendenze dal Ministro tanto del Capo di Stato maggiore della difesa quanto del Segretario generale della difesa.

#### **4.2 SOPPRESSIONE E RIORDINO DI ORGANISMI COLLEGIALI DELLA DIFESA**

Gli interventi recati **dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c)**, sono volti a modificare e adeguare l'articolo 24 e a introdurre l'articolo 24-bis, tanto in applicazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), ben essendo gli organi in esse disciplinati, annoverabili fra le "strutture interforze, organizzative o di coordinamento dedicati al sostegno generale delle Forze armate", quanto, e **necessariamente**, per l'adeguamento dell'articolato del COM allo *ius superveniens* recato dall'articolo 12, comma 20 del decreto legge "spending", in applicazione del quale sono stati soppressi pressoché tutti gli organismi disciplinati all'articolo 24 del COM nella formulazione vigente.

In altri termini, tali interventi si rendono necessari per **ridefinire**, nell'ambito dei provvedimenti di soppressione, riorganizzazione e razionalizzazione diretti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge delega, gli organismi consultivi e di carattere tecnico ad alta specializzazione operanti presso il Ministero della difesa, anche a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che, peraltro, non hanno consentito di realizzare né immediatamente, né a ridosso della loro entrata in vigore, i necessari interventi correttivi e di adeguamento sul corpo codicistico.

Il citato articolo 12, infatti, ha disposto **che le funzioni degli organismi collegiali** operanti presso le pubbliche amministrazioni **in regime di proroga**, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, **transitorio, automaticamente e definitivamente**, alla data di scadenza della proroga, **ai competenti uffici delle amministrazioni**. Nell'ambito della Difesa gli organismi qualificati a suo tempo genericamente come collegiali e quindi inseriti nel previsto d.P.C.M. di proroga adottato in data 30 luglio 2010 sono i seguenti:

1. Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
2. Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
3. Commissioni consultive per la concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
4. Comitato consultivo in materia contrattuale costituito presso SEGREDIFESA per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria relativa agli appalti di lavori (euro 5.278.000);
5. Comitato pari opportunità;



6. Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
7. Commissione italiana di storia militare;
8. Comitato etico, avente la finalità di esprimere pareri di conformità ai principi etici e scientifici in merito ai protocolli sanitari innovativi e alle sperimentazioni cliniche.

In ossequio alla richiamata normativa si è quindi già proceduto, in via amministrativa a trasferire alle competenti articolazioni dell'Amministrazione della difesa le funzioni precedentemente svolte dagli organismi collegiali riportati nell'articolo 24 del COM, fatta eccezione per il *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG), costituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non compreso fra gli organismi in regime di proroga, e per la *Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato*.

Con riguardo a quest'ultima, infatti il trasferimento delle relative funzioni nell'ambito dell'Amministrazione risulta problematica poiché tale organismo, seppure costituito necessariamente presso il Ministero della difesa in ragione della specifica competenza attribuita all'Ispettorato per la sicurezza del volo (ISV) dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare in materia di coordinazione dell'attività di investigazione ai fini di prevenzione per gli aeromobili di Stato di cui all'articolo 748 del Codice della navigazione, essa costituisce in realtà una commissione di carattere interministeriale cui partecipano rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'esigenza inderogabile di una commissione interministeriale, chiamata a operare sotto il coordinamento del citato ISV, consegue alla necessità che le singole amministrazioni forniscano il proprio apporto professionale e gli elementi tecnici e informativi di cui siano in possesso, concernenti gli incidenti occorsi ai **propri aeromobili**, quali scaturenti dalle singole inchieste, perché essi possano essere messi in correlazione con quelli verificatisi presso le altre amministrazioni. Ciò consente, infatti, alla commissione interministeriale della quale si tratta di pervenire all'espressione di un parere **qualificato sulle responsabilità** e le **cause degli incidenti** e soprattutto di definire le conseguenti **raccomandazioni** ai fini di **prevenzione e sicurezza**. E' di tutta evidenza, quindi, come la soppressione della commissione segnerebbe la fattuale ed irragionevole **soppressione** (peraltro non disposta dal richiamato articolo 12, comma 20, che, al contrario, espressamente le fa salve disponendone il transito alle amministrazioni) anche **delle funzioni** non riconducibili ad alcuna delle amministrazioni coinvolte, ancorché, altrettanto



evidentemente volte alla tutela di un interesse di rilevanza costituzionale quale è quello della salute e della incolumità dei cittadini, sicché **non è in alcun modo ipotizzabile una sua soppressione**.

Di conseguenza si è pertanto proceduto ad inserire l'articolo 24-*bis* del COM, che in via compensativa rispetto agli interventi di riduzione operati, definisce il carattere e le funzioni della commissione interministeriale di cui trattasi, precisando, peraltro, che la composizione della commissione e il relativo funzionamento sono definiti, annualmente, con decreto interministeriale e che i rappresentati delle singole amministrazioni non hanno diritto ad alcun compenso.

Le modifiche apportate all'articolo 24 del COM, invece, da una parte, come sopra accennato, sono volte a **espungere** tutti gli organismi sopra elencati soppressi dall'articolo 12, comma 20 del decreto legge "Spending review" **confermando** il CUG e, dall'altra, a **prevedere**, senza nessun costo aggiuntivo, nemmeno connesso ad eventuali rimborsi spese per missioni o altro, il "*Consiglio interforze per le prospettive di genere*". La presenza dell'organo è particolarmente importante per le Forze armate per adeguare costantemente tutti i profili attinenti alle numerose questioni di genere al fine di rendere lo strumento militare maggiormente aderente alle mutate esigenze, pur salvaguardandone l'efficienza e l'operatività. Si pensi, al riguardo, a titolo esemplificativo, che l'organismo, coerentemente con l'ordinamento internazionale a cui l'Italia ha aderito, dovrà trattare tutte le problematiche legate alla diversità tra i due sessi, esaminandole dal punto di vista sia maschile che femminile, in modo da individuare le eventuali differenze nei rispettivi bisogni e priorità, come anche nel tipo di apporto che essi possono dare. Tutto questo all'interno della specifica e non ordinaria realtà militare, allo scopo di favorire le pari opportunità in tutti gli ambiti lavorativi e i conseguenti adeguamenti delle "*Linee guida interforze in materia di parità di trattamento, rapporti interpersonali, tutela della maternità e della genitorialità*", nonché, talvolta, agli interventi ordinativi, ovvero organici o di impiego che possono essere connessi alle "*prospettive di genere*".

La presenza nelle Forze armate di un simile consesso, realizza, a distanza di anni il compiuto rispetto dei contenuti della *Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325/2000*, sui temi della valorizzazione, della protezione e della partecipazione delle donne in tutte le attività. In tale quadro anche la NATO, nel 2009, seguendo le indicazioni dell'ONU ha mutato la denominazione e i compiti di un suo storico Comitato, creato esclusivamente per il personale femminile delle Forze Armate della NATO (il *Committee on Women in NATO Forces – CWINF*), trasformandolo in Comitato della NATO sulla prospettiva di genere (il *NATO Committee on Gender Perspectives – NCGP*) ed ha emanato una **direttiva strategica** per l'implementazione dei contenuti della citata risoluzione e della prospettiva di genere nella *NATO Command Structure*. Pure l'Italia, con l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (dicembre 2010) per l'attuazione della Risoluzione



1325/2000, ha assunto specifici impegni in materia nei confronti della comunità internazionale. In tale senso, il *Consiglio interforze per la prospettiva di genere*, rappresenta, ancorché in forme circoscritte, l'organo omologo del CUG, relativamente alla, se si vuole ancor più complessa gestione delle questioni di genere, nell'ambito della realtà militare. Sotto questo profilo, è ritenuto indispensabile.

#### **4.3 RIORDINO DELL'AREA FORMATIVA E ADDESTRATIVA**

Gli interventi recati **dall'articolo 3, comma 1, lettera a)**, sono volti a modificare l'articolo 215 del COM e a confermare, coerentemente con gli ultimi commi degli articoli 104, 116 e 146, così come modificati dal presente provvedimento [Cfr., articoli 5, comma 2, lettera d), 6, comma 2, lettera d) e 7 comma 2, lettera a)] il potere di determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata delle sedi, dell'ordinamento e del funzionamento delle strutture formative di Forza armata, salvaguardando le attribuzioni del Capo di SMD, con riguardo agli istituti interforze. Infine, è stata prevista l'abrogazione del comma 1-bis in quanto è già prevista, all'articolo 786, comma 2, del COM, la corrispondenza dei programmi svolti presso le scuole militari a quelli ordinariamente previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico degli istituti scolastici non militari.

Le novelle recate alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro quarto e all'articolo 715 del COM **dall'articolo 3, commi 1, lettera a) e 2, lettere a) e b)**, discendono dalla necessità di aggiornare la definizione del concetto di formazione che risulta non più conforme con l'attuale evoluzione della dottrina militare nello specifico settore. Infatti, il considerare la formazione come un complesso di attività strettamente connesse tra loro (addestramento, istruzione, educazione) ha ingenerato, nel tempo, una serie di commistioni, il cui perdurare potrebbe vanificare l'efficacia stessa dello strumento formativo. Pertanto, si è reputato opportuno rimodulare la citata definizione rendendola più aderente alla reale sfera di applicazione, così da chiarificarne l'interpretazione attraverso l'introduzione della distinzione fra attività formative iniziali e quelle addestrative che, invece, accompagnano il militare per l'intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e costanti aggiornamento e perfezionamento professionali.

#### **4.4 ATTIVITA' DI CONSULENZA GRATUITA DA PARTE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI UFFICIALI IN CONGEDO**

L'intervento recato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) integra il libro quarto, Titolo V, Capo VII, Sezione I del COM, inserendo l'articolo 984-bis, che, collegato alla soppressione dell'incarico di Consigliere militare (Cfr., articolo 10, comma 3 del presente provvedimento) nell'ambito degli





uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, è inteso a valorizzare l'apporto che gli ufficiali in congedo, transitati a seguito di concorso pubblico nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nell'avvocatura di Stato (articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97), possono offrire all'amministrazione della difesa per lo svolgimento di funzioni di alta consulenza tecnica, in virtù della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita. La disposizione trova collocazione nel testo in relazione a due ordini del giorno accolti in sede di esame parlamentare della legge n. 244 del 2012 (AS 3271 - G3.103; AC 5569 - 9/5569/1) e in relazione alla necessità di riordinare e razionalizzare l'area centrale del Ministero della difesa (legge n. 244 del 2012 - art. 2, comma 1, lettera *b*), n. 2).

#### **4.5 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO**

L'**articolo 5, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano, introduce l'articolo 2188-*bis*), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando puntualmente i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative dell'Esercito. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate ai **paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti**. Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi relativi all'Esercito, comporta interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM, dagli articoli dal 100 al 109, concernenti l'ordinamento dell'Esercito..

In particolare **l'articolo 5, comma 2, lettera a)**, interviene sull'articolo 101 per ridefinire i Comandi di vertice dell'Esercito, così come risultano all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riorganizzazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 101 del COM, conseguono alla :

- soppressione dell'Ispettorato delle infrastrutture quale comando di vertice;



- riconfigurazione del Comando per la formazione e Scuola di applicazione (art.104) che cede (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) le attribuzioni di Comando di vertice e transita, dalle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a quella del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito;
- riconfigurazione del Comando militare della Capitale, che si riconfigura in Comando per il territorio;
- riconfigurazione del Centro di simulazione e validazione che cede (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) le competenze di Comando di vertice, e transita dalle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito a quelle del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito di ROMA (art. 104);
- riconfigurazione della struttura di Comando e Controllo della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali (FS/FOS), che si riconfigura in Comando delle forze speciali posto alle dirette dipendenze del Capo di SME (ai sensi del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2013). La previsione di cui al comma 4 dell'articolo 101, nulla innova, poiché riprende quella vigente, ove, però, è collocata al comma 2, nella mappa della medesima norma.

**L'articolo 5, comma 1, lettera b)**, novella l'articolo 102 del COM ed è volto a ridefinire l'organizzazione operativa dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 102 del COM, conseguono alla:

- riconfigurazione e razionalizzazione del Comando delle Forze operative terrestri (COMFOTER) ri-dislocandolo dalla sede di Verona a quella di Roma. Coerentemente con le determinazioni di cui al comma 3 della medesima disposizione, è stata espunta dal livello primario l'indicazione della sede;
- soppressione ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del 1° Comando delle Forze Operative di Difesa (1° FOD), le cui funzioni transitano al Comando Divisione "Friuli" e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord;



- soppressione del 2° Comando delle Forze Operative di Difesa (2° FOD) di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all'esistente Comando Divisione "Acqui", che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER e al Comando forze di difesa interregionale Sud;
- soppressione del Comando delle truppe alpine, di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all'esistente Comando Divisione "Tridentina" che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER;
- riconfigurazione, in senso riduttivo anche del livello ordinativo, degli esistenti Comandi specialistici e dei supporti operativi (Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito e Comando aviazione);
- riconfigurazione, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del Comando dei supporti che assume, mantenendo il medesimo livello ordinativo, i compiti di Comando (di Vertice ai sensi dell'articolo 101) per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito (COMFORDOT).

**L'articolo 5, comma 1, lettera c)**, sull'articolo 103 del COM, è volto a ridefinire l'organizzazione territoriale dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 103 del COM, conseguono alla:

- soppressione dei Comandi regione militare Nord e Sud (Vds. art. 31);
- soppressione dei Comandi militari Toscana - le cui funzioni transitano all'Istituto geografico militare - e Molise - le cui funzioni transitano al Comando militare Abruzzo - e riconfigurazione in riduzione, di quelli Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche. Il Comando militare Veneto (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) è stato riconfigurato in Comando Forze di difesa interregionale Nord (art. 102);



- soppressione dei centri documentali di Bari, Catanzaro, Firenze, Padova, Perugia, Trento, Genova, Napoli, Bologna, Ancona, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Chieti, Como, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Udine, Verona, Roma le cui funzioni transitano nei rispettivi comandi militari competenti per territorio, ad eccezione dei centri documentali di Firenze - le cui funzioni transitano all'Istituto geografico militare - di Padova e Verona - le cui funzioni transitano al Comando forze di difesa interregionale Nord - di Napoli, Caserta e Salerno - le cui funzioni transitano al Comando forze di difesa interregionale Sud - di Roma - le cui funzioni transitano al Comando per il territorio dell'Esercito - e di Palermo - le cui funzioni transitano al Comando militare autonomo Sicilia. Il Centro documentale di Torino, unico non soppresso è riconfigurato in centro unico di gestione archivi;
- riconfigurazione dell'Istituto geografico militare (IGM) (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) già disciplinato all'articolo art. 105. L'ente, precedentemente appartenente all'area logistica dell'Esercito, transita in quella territoriale poiché ad esso sono state attribuite anche funzioni territoriali e di presidio ritenute prevalenti.

**L'articolo 5, comma 1, lettera d)**, interviene sull'articolo 104 ed è volto a ridefinire l'organizzazione formativa dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *bis*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 104 del COM, sono volte a indicare espressamente la dipendenza dell'intera area formativa dal Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, quale comando di vertice all'uopo previsto dall'articolo 101, e conseguono alla:

- riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Comandi d'Arma (artiglieria; genio; logistico di proiezione e artiglieria controaerei) con funzioni addestrative in Scuole d'arma e di specialità. In un'ottica di snellimento, flessibilità e semplificazione dell'articolato di livello primario, in luogo della mera elencazione di ciascun singolo comando, è utilizzata la formulazione omnicomprensiva di "scuole d'arma e di specialità". Ciò, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2, che attribuiscono ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, con propria determinazione, attribuzioni riferite alla



determinazione delle sedi, dell'ordinamento e di funzionamento. Ai fini delle medesime esigenze di flessibilità e semplificazione normative, anche le Scuole di specializzazione (trasmissioni e d'informatica; amministrazione e commissariato e di sanità e veterinaria), ancorché non destinatarie di interventi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni), vengono accorpate nella medesima formulazione omnicomprensiva di "scuole logistiche".

Il Centro di simulazione e validazione dell'esercito è stato ricollocato nel presente articolo poiché è riconfigurato quale comando non più di vertice. In precedenza, invece, era collocato nell'area di vertice ai sensi dell'articolo 101.

*Il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari (RAV)*, di cui al comma 1, lettera a) n. 6), viene espunto dall'articolo 104, così come modificato dalla disposizioni in commento, poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

**L'articolo 5, comma 1, lettera e)**, interviene sull'articolo 105 per ridefinire l'organizzazione logistica dell'Esercito, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- bis) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile.

In particolare, le modifiche recate all'articolo 105 del COM, conseguono alla:

- soppressione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) del Dipartimento di veterinaria le cui funzioni transitano al Comando sanità e veterinaria (che assume, accorpandole, anche quelle del Dipartimento di sanità) con lo stesso livello ordinativo;
- riconfigurazione (ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2013) dei Dipartimenti di Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico, attraverso la riconfigurazione in Comandi aventi il medesimo livello ordinativo;
- soppressione del Comando logistico Nord e quello Sud;
- riconfigurazione dei poli di mantenimento Nord, Sud, Terni e Roma. In particolare quelli di Roma e Terni abbassano il loro livello ordinativo.



In particolare ribadisce il transito dell'Istituto Geografico militare all'interno dell'Area territoriale per l'assunzione delle funzioni territoriali e presidiarie ritenute prevalenti (Cfr., l'illustrazione delle modifiche all'art. 103).

**L'articolo 5, comma 1, lettera f)**, aggiorna l'articolo 106 rispetto al cambio di dipendenza analogamente a quanto avviene per le Direzioni di amministrazione delle altre Forze armate.

**L'articolo 5, comma 1, lettera g)**, novella l'articolo 107, a seguito della soppressione dell'Ispettorato infrastrutture dell'Esercito recata dall'articolo 101, e in ragione dell'attribuzione delle funzioni in materia infrastrutturale al Dipartimento per le infrastrutture dell'Esercito, quale Comando non più di vertice, collocato all'interno dello Stato maggiore. Sono altresì soppressi i Comandi Infrastrutture Centro, Nord e Sud.

**L'articolo 5, comma 1, lettera h)**, modifica l'articolo 108, comma 3, del COM per consentire anche per i Corpi dell'Esercito italiano, come già previsto per le Armi, la possibilità di una ripartizione in "specialità". Una simile ripartizione, peraltro, benché sancita solo con un decreto del Ministro della difesa (d.m. 1° novembre 1981), è già prevista per il Corpo degli ingegneri, che è di fatto suddiviso nelle specialità "armamento" e "geografi" e per il quale si vuole introdurre, in prospettiva, anche l'ulteriore specialità "infrastrutture". La possibilità di distinguere diverse specialità nell'ambito dei Corpi consentirà in sostanza, all'occorrenza, di meglio far fronte all'evoluzione delle esigenze organizzative delle Forze armate e di individuarne con più precisione le professionalità interne. Inoltre l'espunzione dal testo vigente dell'aggettivo "singole", riferito alle Armi, è volta a permettere la creazione di specialità non necessariamente "ristrette" nell'ambito di una singola Arma ma "trasversali", com'è già in concreto l'Aviazione dell'Esercito. I moderni scenari operativi richiedono del resto un approccio assai flessibile.

**L'articolo 5, comma 1, lettera i)**, aggiorna, all'articolo 109, le attribuzioni del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, coerentemente con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, concernente la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **4.6 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLA MARINA MILITARE**

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare, introduce l'articolo 2188-ter), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando i



provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative della Marina. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate ai **paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti.**

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi relativi alla Marina, comporta interventi correttivi ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM, dagli articoli dal 110 al 131 concernenti l'ordinamento della Marina, nonché della normativa secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (al cui adeguamento si procederà con un prossimo provvedimento regolamentare) in ragione dei seguenti provvedimenti ordinativi previsti dall'articolo 2188-ter) di soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi e della Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, nonché di riconfigurazione dei Comandi servizi base di Taranto e di Augusta (SR), dei Servizi/Sezione Sanitari dei Comandi servizi base di La Spezia, Taranto e Augusta (SR), del Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, del Comando supporto logistico, della Sezione Fari di Napoli (del Comando Zona Fari di Taranto), dei Distaccamenti della Marina militare di Napoli e di Messina, dell'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, degli Arsenali Militari Marittimi di Taranto, La Spezia e Augusta, del Centro di supporto e sperimentazione navale, del Centro interforze studi per le applicazioni militari e del Centro interforze munizionamento avanzato.

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera a)**, prevedono interventi novellistici all'articolo 112 del COM, volti a ridefinire l'organizzazione operativa della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188-ter) del COM. In particolare, al pari di quanto operato per le aree operative delle altre Forze armate, al fine di ricercare le massime consentite flessibilità e semplificazione normative, in luogo della mera elencazione di ciascun singolo Comando operativo imbarcato dipendente, è stata ritenuta preferibile la formulazione omnicomprensiva di "*reparti delle forze operative*". Ciò, in coerenza, anche con le disposizioni di cui al comma 2, che riproducendo il comma 3 vigente, attribuiscono al Capo di stato maggiore di Forza armata, con propria determinazione, il potere di disciplinarne articolazione, sedi, ordinamento e funzioni. In particolare si riconfigura la Brigata San Marco - Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, attualmente dipendente dall'Arsenale di Taranto, che, conseguentemente cambia dipendenza.



Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera b)**, sostituendo l'articolo 113 del COM, sono volte a ridefinire completamente l'organizzazione logistica della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, le richiamate disposizioni di novella, prevedono di riorganizzare (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013) coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest'ultimo, quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d'area, che ancorché a vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e presidiarie attualmente attestata sui Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi militari marittimi autonomi. Si tratta di una forte razionalizzazione che in definitiva prevede una sorta di identificazione fra organizzazioni logistica e territoriale, con consistenti effetti in termini di contrazione strutturale.

Le disposizioni di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera c)** intervengono sull'articolo 114 del COM, al fine di semplificare la formulazione della norma, coordinandola con quanto previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare. Si precisa comunque che gli apparati nautofoni e radiofari sono stati dismessi dall'impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno espunti anche dall'articolo 169 del TUOM e ovunque essi compaiono. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici, per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla navigazione, a differenza, invece, dei fari e degli altri segnalamenti marittimi.

**L'articolo 6, comma 2, lettera d)**, contiene disposizioni di novella all'articolo 116 del COM, volte a rimodulare l'organizzazione formativa della Marina militare, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riorganizzazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188- *ter*) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti





dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinarie delle Forze armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, l'Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, la eliminazione delle sedi di alcuni istituti di formazione, risulta coerente con le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi, l'ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti.

Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina, di cui al comma 1, lettera e), viene espunto dall'articolo 116, così come modificato dalla disposizione in commento, poiché già soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di pubblicazione, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012.

**L'articolo 6, comma 2, lettera e)**, sull'articolo 120, comma 1, del COM introducendo alla lettera e) le funzioni di direzione delle direzioni e delle sezioni del genio militare tra quelle proprie del Corpo del Genio navale.

**L'articolo 6, comma 2, lettera f)**, contiene disposizioni di novella all'articolo 124 del COM, volte a ridefinire l'organizzazione territoriale della Marina, così come risulta all'esito dell'adozione di provvedimenti di riconfigurazione e soppressione indicati, e per ciò stesso resi obbligatori, dalle disposizioni transitorie recate all'articolo 2188-ter) del COM, nonché dai decreti ministeriali del 20 febbraio 2013 e 29 marzo 2013, adottati in via d'urgenza e per rendere coerente, l'assetto strutturale complessivo, con i provvedimenti di riduzione degli organici discendenti dall'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del sistema, anche, tenuto presente, che già a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, erano state attuate rimodulazioni in riduzione degli organici del personale militare e civile. In particolare per la Marina, dei tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d'Otranto e Adriatico), per quello dell'Adriatico ne è già stata decretata la soppressione a mente del DM 20 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM. **Al riguardo, occorre precisare che le** relative funzioni si re-distribuiscono tra il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno e il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto. Questi ultimi, a loro volta, sono riconfigurati rispettivamente, in Comando Logistico della Marina militare Area Nord e Comando Logistico della Marina militare Area Sud. Dei tre Comandi militari marittimi autonomi (... in



Sicilia, ... in Sardegna e della Capitale), quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della M.M. Area Sicilia e Comando logistico della M.M. Area Capitale. In tal modo la Marina militare ha inteso concentrare in un'unica struttura organizzativa, ancorché a vocazione prevalentemente logistica (il Comando logistico d'Area), anche le attribuzioni territoriali e presidiarie, ormai divenute residuali, in particolare, fra l'altro, per la sospensione della leva.

#### **4.7 REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELL'AERONAUTICA MILITARE**

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera a)**, in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare, introduce l'articolo 2188-*quater*), all'interno delle disposizioni transitorie del COM, che per ciò stesso sono collocate nel **libro nono**, che contiene e riporta nel dettaglio il programma di revisione in senso riduttivo, indicando i provvedimenti ordinamentali di soppressione e riconfigurazione di comandi, enti e strutture organizzative dell'Aeronautica. Per gli approfondimenti su struttura e finalità della norma di cui si tratta, si fa integrale rinvio alle considerazioni già illustrate ai **paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 alle pagine 5 e seguenti**.

Fra i principali provvedimenti ordinativi previsti dal programma di rimodulazione strutturale di interesse dell'Aeronautica militare, si segnalano le soppressioni del 50° Stormo con sede a Piacenza e del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre 2015, nonché le riconfigurazioni del Comando logistico, dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, del 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi e della Direzione di amministrazione con sede a Bari.

Il mutato assetto ordinativo conseguente dai summenzionati provvedimenti ordinativi non comporta mutamenti tali da necessitare un'intervento correttivo ovvero di adeguamento della normativa primaria recata dal COM.

Le disposizioni di cui **all'articolo 7, comma 2, lettera a)**, oltre alla eliminazione di un mero refuso, riformulano il comma 3, dell'articolo 146 del COM in materia di organizzazione formativa dell'Aeronautica militare, coerentemente con l'esigenza di uniformare le disposizioni attributive delle medesime funzioni ai Capi di Stato maggiore di Forza armata di esercito e Marina contenute, rispettivamente, negli ultimi commi degli articoli 104 e 116.



#### 4.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA SANITÀ MILITARE

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera a)**, intervengono sull'articolo 188 del COM, al fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè *l'Ispettorato generale della sanità militare*, è collocata nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Dicastero. La modifica, recepisce e, conseguentemente adegua la normativa di livello primario, alla nuova formulazione dell'articolo 89, comma 1, lett. *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 2012.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera b)**, intervengono sull'articolo 189 del COM, al fine di rivisitare l'articolazione del Collegio medico legale in senso riduttivo, per renderne più moderno ed efficace il funzionamento e per ampliare il novero dei soggetti che possono richiedere i suoi pareri.

In particolare:

- al comma 1 si chiarisce che oltre alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, possono richiedere il parere del Collegio medico-legale gli organi della giustizia amministrativa, le amministrazioni pubbliche e il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
- è stata profondamente rivista l'articolazione e la composizione del Collegio, sopprimendo i commi 4, 5 e 6, mentre i commi 2 e 3 sono stati completamente riformulati. In particolare è stata eliminata la previsione della rigida articolazione in sei sezioni di cui tre distaccate presso la Corte dei conti, e della composizione del Collegio, rinviando alla struttura ordinativa, con un'articolazione di massimo cinque sezioni, secondo le determinazioni dello Stato maggiore della difesa. È stata comunque mantenuta la possibilità di istituire sezioni distaccate presso la Corte dei conti. Con riguardo alla possibilità di costituire sezioni distaccate del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, si evidenzia che tali sezioni devono comunque essere ricomprese nel limite massimo di 5 sezioni previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 189, e che comunque, come precisato al successivo comma 11, lettera *b-bis)*, le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti. Al fine di evitare possibili dubbi in sede applicativa si è proceduto, comunque, ad integrare la disposizione precisando che delle 5 sezioni previste non più di due possono essere distaccate presso la Corte dei conti. Ciò consentirà una maggiore flessibilità dell'intera struttura anche nell'ottica di eventuali ulteriori riorganizzazioni. Per quanto riguarda la composizione si prevede che i componenti debbano



essere scelti tra ufficiali o funzionari medici delle Forze armate o di polizia di particolare qualificazione professionale;

- al comma 7, in un ottica di contenimento dei costi, è stato ridotto, da un terzo dell'organico a un quarto, il contingente di medici che, in presenza di vacanze nell'organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri;
- al comma 9-bis, è stata prevista la possibilità, in analogia a quanto già avviene davanti a altri organismi collegiali medico-legali, che l'interessato sia assistito da di un medico di fiducia durante tutta l'attività davanti al Collegio;
- al comma 11, in relazione alla flessibilità prevista ai commi 2 e 3 per l'articolazione del Collegio, è stata soppressa la previsione della sede presso il Ministero della difesa, per consentire la massima flessibilità organizzativa, ed è stata aggiunta la lettera b-bis) al fine di prevedere che le spese di funzionamento per le eventuali sezioni distaccate siano poste a carico delle amministrazioni "ospitanti".

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera c)**, intervengono sull'articolo 190 del COM, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando le necessarie modifiche anche all'articolo 190. In particolare al:

- comma 1, si interviene per indicare che l'organico di ogni sezione del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente. La modifica intende incidere in maniera sostanziale sull'organico che passa così dai 70 componenti a un massimo di 27 (5 componenti per cinque sezioni più Presidente e Vicepresidente del Collegio), compresi il presidente e il vicepresidente del Collegio. E' stata aggiunta, inoltre, al fine di aumentare la qualificazione e la professionalità delle sezioni e, conseguentemente, la qualità del servizio reso all'organo che richiede il parere, la previsione per la quale a ciascuna sezione è assegnato un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
- comma 2, in conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, viene rimodulato il *quorum* necessario per la validità delle riunioni, sia delle adunanze del *plenum* Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole, rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente;
- comma 3, lettere *a)* e *c)*, l'intervento è volto a uniformarne il contenuto alle competenze indicate al comma 1 dell'articolo 189.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera d)**, intervengono sull'articolo 191 del COM, in materia di **organi sanitari direttivi di Forza armata**. In particolare:

- al comma 2, per adeguare la formulazione a quella contenuta nella rubrica dell'articolo e al comma 1;



- ai commi 3, 4 e 4-bis, al fine di riformulare una previsione che non risulta adeguata alla reale organizzazione (il vertice sanitario espleta le sue attribuzioni attraverso la Commissione di cui all'art. 194 e un'altra Commissione medica) e per prevedere la possibilità che, nell'ambito della struttura sanitaria di Forza armata di cui si avvale il Capo dell'organo direttivo di vertice per espletare le sue attribuzioni, può essere istituita una Commissione medica di secondo grado di Forza armata.

Sono stati lasciati inalterati – nel numero - sia i componenti della Commissione che le modalità della nomina (comma 4), mentre è stato aggiunto un comma per precisare le sue competenze. In particolare alla Commissione medica di secondo grado di Forza armata sono state fatte affluire le competenze già esercitate dai Direttori di sanità dell'Esercito e della Marina, rendendola competente a esaminare i ricorsi avverso i giudizi sanitari emessi dal Dirigente del servizio sanitario e dal Direttore di struttura sanitaria militare, che non vertano sulla materia della idoneità al servizio (per la quale opera la Commissione medica interforze di seconda istanza, di cui al successivo art. 194), bensì sull'idoneità all'espletamento delle specializzazioni operative di Forza Armata. Ad esempio per i paracadutisti, sommozzatori, incursori, carristi, ecc..(comma 5).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera e)**, intervengono sull'articolo 193 del COM, e sono volte a chiarire che le Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3 riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina legale. È stato, inoltre, aggiunto il comma 6, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, un delegato del comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti della quale vengono effettuati gli accertamenti. La previsione (al comma 5-bis), che riproduce quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, per la Commissione medica interforze di seconda istanza, assicura il mantenimento della necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche di tutto il personale valutato.

A ciò si aggiunga che il Centro ospedaliero di Milano è riorganizzato in Dipartimento militare di medicina legale attraverso la riconfigurazione in senso riduttivo, anche del livello ordinativo.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera f)**, intervengono sull'articolo 194 del COM, concernente la Commissione interforze di seconda istanza:

- **introducendo il comma 01** al fine di chiarire l'ambito delle competenze della Commissione, che si pronuncia in seconda istanza sui ricorsi avverso i giudizi medici, espressi dalle Commissioni mediche di cui all'articolo 193, o dagli altri organismi di accertamento medico



indicati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, in materia di idoneità al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche amministrazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due Commissioni per l'intero territorio nazionale, riproducendo nella norma la riduzione **del cinquanta per cento delle Commissioni medesime**. Relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di una commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, originariamente, erano previste **quattro commissioni**, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari. Oggi sono ancora operative le due Commissioni mediche interforze di seconda istanza di Milano e Roma. Pertanto, la disposizione in esame, nella parte in cui prevede la presenza di una o più commissioni interforze di seconda istanza, **non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione**. Tale ultima affermazione, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avanzata nel corso dei tavoli tecnici che hanno formalmente presieduto, tra l'altro, anche all'analisi congiunta delle osservazioni formulate sui testi, è stata espressamente consacrata nel testo attraverso l'inserimento nel comma 01, dell'articolo 194, della clausola di salvaguardia per cui la costituzione delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, può avvenire solo *senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.

- **modificando il comma 1** al fine di eliminare la disciplina dell'organico e, trattandosi di organismo interforze, rinviando alla struttura ordinativa che sarà definita dallo Stato maggiore della difesa;
- **aggiungendo al comma 2 la lettera b)**, che, nel prevedere la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a quella di prima istanza (cfr. art. 193, comma 4).

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera g)**, intervengono inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-*bis* e 195-*ter*, in materia di Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare. L'intervento in commento, in particolare, completa le disposizioni in materia di organismi sanitari militari, reintroducendo nell'ordinamento le disposizioni riguardanti gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare - ora ridenominati Istituti di medicina aerospaziale - e la Commissione sanitaria d'appello. Le disposizioni di cui all'articolo 195-*bis* e 195-*ter* non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, essendo dirette esclusivamente a ridenominare gli **attualmente esistenti** Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, definendone in modo più



puntuale i compiti, nonché a porre rimedio alla parziale carenza di una puntuale disciplina normativa, relativa ad un organo da sempre esistente ed operante (la Commissione sanitaria d'appello, appunto) che si è venuta a determinare allorché il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare, senza che fossero operati correttamente i conseguenti necessari interventi di riassetto. Gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono le funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera a), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Tali organismi erano originariamente disciplinati nell'ambito del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e del regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare senza averne, però, operato un completo riassetto.

In particolare, a seguito delle citate abrogazioni si è venuta a determinare una situazione peculiare per la quale a fronte del venir meno delle disposizioni istitutive e di attribuzione dei compiti dei citati organi sanitari, nei confronti del personale aeronavigante dello Stato, permane a tutt'oggi l'attribuzione della competenza in capo ai medesimi organi sanitari militari in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo del personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, in ragione del richiamo a tali organi recato da disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. a); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583, comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

Il comma 1 dell'articolo 195-bis, individua le competenze degli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in materia di accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di



navigazione aerea nei confronti del personale sopra citato, di controlli ordinari e straordinari sul mantenimento di tali idoneità. Al fine di una ottimale uso delle risorse, al comma 2 si prevede la possibilità che gli Istituti in esame, in occasione degli accertamenti dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, possano pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. Diversamente, il personale di volo e non di volo delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo dei vigili del fuoco, dopo aver ottenuto l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea, dovrebbe rivolgersi alla Commissione medica ospedaliera interforze di prima istanza per ottenere anche l'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto. In tali casi si prevede, al fine di garantire l'espressione di un giudizio che tenga conto della specificità dell'impiego cui l'interessato è adibito, la preventiva acquisizione delle valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero del Corpo dei vigili del fuoco. Il comma 3 demanda a una direttiva dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, in considerazione della necessità di costante monitoraggio delle disposizioni internazionali in materia e dell'eventuale tempestivo adeguamento delle disposizioni interne, la periodicità delle visite e le modalità tecniche con le quali le stesse si devono svolgere.

L'articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione sanitaria d'appello. Oltre a quanto già rappresentato con riferimento all'introdotta articolo 195-bis, si precisa che la Commissione in esame ha una competenza esclusiva per l'esame in secondo grado dei giudizi di non idoneità espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per tutto il personale di volo e non di volo delle amministrazioni pubbliche e per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea (iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, cfr. art. 26, legge 13 luglio 1965, n. 859). Permane la competenza della Commissione medica d'appello, operante presso il Ministero della salute, per l'esame dei ricorsi dei possessori di licenze e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea (cfr.: art. 38, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566; art.13, comma 5, Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" e articolo 11 del d.P.R. n. 44 del 2013). L'articolo in esame, individuata al comma 1 la competenza della Commissione, prevede che la stessa sia formata da tre componenti e che le funzioni di presidente siano affidate al Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare. Al comma 3 si prevede, in analogia a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 195-bis, la possibilità che la Commissione, nell'esaminare i ricorsi nella materia di competenza, possa pronunciarsi anche sull'idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto dell'istante. Per tali giudizi, anche in conformità a quanto previsto per le commissioni mediche interforze di prima e di seconda istanza (art. 193, comma 4 e





articolo 194, comma 2, lett. b)), si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco (comma 5). Si prevede, infine, che l'istante possa essere assistito durante la visita da un medico di sua fiducia (comma 6) e che nei casi di accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un medico specialista dell'Aeronautica militare che non abbia già partecipato al giudizio di prima istanza.

La disposizione recata **dall'articolo 8, comma 1, lettera h)**, interviene sull'articolo 199 del COM, al fine di chiarire che ai titolari di infermerie presidiarie sono estese le attribuzioni medico-legali dei direttori qualsivoglia struttura sanitaria descritta nell'articolo 195 e non solo dei direttori degli ospedali, in considerazione della progressiva riorganizzazione in senso riduttivo di tali strutture.

Le disposizioni recate **dall'articolo 8, comma 1, lettera i)**, intervengono sull'articolo 200 del COM:

- modificando la rubrica e il comma 1 al fine di rettificare la qualificazione delle visite indicate nelle lettere da *a)* a *n)*, e chiarire che si tratta di visite medico-legali;
- modificando il comma 2, per adeguare la denominazione degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare con quella, più consona alla funzione effettivamente svolta, di Istituti di medicina aerospaziale. La medesima modifica di natura meramente terminologica è del pari operata agli articoli: 150, comma 2, **dall'articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2)**; 201, comma 1, lett. *d)*, **dall'articolo 8, comma 1, lettera l)**; 1205, comma 1, lettera *d)*; 1268, comma 1, lettera *a)*, in materia di determinazione delle attribuzioni specifiche per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della delega con riferimento alla contrazione degli organici del personale militare e civile.

#### **4.9 MODIFICHE MERAMENTE TERMINOLOGICHE OVVERO DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA.**

L'**articolo 9**, invece raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare, nei termini sopra descritti, si interviene sugli articoli 11; 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2); 31, comma 1; 95, comma 3; 97, comma 3; 119, comma 1, lettera d); 132, commi 2 e 3; 150 già citato; 165, comma 4; 237, commi 2, 5 e 6; 251, comma 3; 254, commi 1 e 2; 266, comma 1 e 2; 267, comma 5; 280, comma 2; 322, comma 9; 323, commi 1 e 2; 534, commi 1 e 2; 556; 557, di cui si dispone in via consequenziale l'abrogazione, poiché norma di finanziamento di organismo soppresso ai sensi dell'articolo 12,



comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012; 567, comma 1; 1408, comma 2; 1418; 1426, comma 1; 1431, comma 1; 1445; 1448, comma 3; 1494, comma 1 e 2266, comma 1.

#### **4.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ATTUATIVE DEI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI.**

L'articolo 10, al comma 1, lettera a), dispone l'inserimento di un solo articolo, il 2188-quinquies), di coordinamento e di chiusura, inserito nel libro nono, quindi nell'ambito delle disposizioni transitorie del COM, contenente quelle disposizioni attuative, ovvero a carattere transitorio volte ad accompagnare e disciplinare l'attuazione dei programmi di revisione in senso riduttivo dello strutture delle Forze armate, recati dai precedenti articolo 2188-bis), 2188-ter) e 2188-quater) e, più in generale dello strumento militare nazionale. In particolare, ai commi 1 e 2, si impegna il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti ordinamentali di riorganizzazione di Comandi enti ovvero strutture organizzative, previsti dal programma di revisione strutturale, a promuovere incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle problematiche connesse al reimpiego del personale civile ivi in servizio, e a favorire, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale e si dichiara l'assenza di nuovo maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle procedure di reimpiego. E' altresì stato inserito in modo espresso, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il rinvio ai criteri e alle procedure previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Il comma 3, invece, prevede una necessaria "cabina di monitoraggio" sulla corretta e tempestiva esecuzione del programma di riorganizzazione strutturale delle Forze armate, con la possibilità, data la lunga durata dello stesso di apportare, ove necessari gli opportuni correttivi, fatti salvi, in ogni caso, gli obiettivi di contrazione strutturale complessiva imposti. Il comma 4, ribadisce l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento attraverso la relazione già prevista a regime dall'articolo 12, comma 2 del COM, circa lo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riconfigurazioni delle strutture di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali delle Forze armate.

Ad ulteriore tutela delle garanzie partecipative delle rappresentanze del personale militare e civile, il comma 5, prevede espressamente che con cadenza annuale, presso il Dicastero, siano svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative, sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.



**L'articolo 10, al comma 2, lettera a)**, interviene per adeguare l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per le ragioni e l'illustrazione dell'intervento, di mero coordinamento, si fa rinvio alle considerazioni formulate con riferimento alle modifiche recate all'articolo 15 del COM, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente schema (pagina 16) .

L'articolo 10, al comma 3, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per sopprimere l'incarico di Consigliere militare nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, in armonia con l'introduzione dell'articolo 984-bis, nel COM, recata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente provvedimento.

Si evidenzia, in conclusione, che risultando questa prima decretazione delegata già molto ponderosa, è stato valutato opportuno non aggravarla oltremodo con l'introduzione di tutti gli interventi di adeguamento terminologici, di recepimento dello *ius superveniens*, integrativi e correttivi, limitandosi a considerare solo quelli, per ora , recati dall'articolo 9 dello schema. Per tutti gli altri interventi di questo tipo, è prevalso l'orientamento di rinviarli ai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi che saranno emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che, pertanto *assolveranno* anche ad una *indispensabile funzione "manutentiva"* del corpo codicistico, notevolmente turbato dalla decretazione d'urgenza subentrata nel decorso biennio. Fatti dunque salvi gli ulteriori interventi correttivi ovvero integrativi che, verosimilmente, dovranno essere predisposti a mente dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al Codice dell'ordinamento militare dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la **necessità** di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'Analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezione 5, lettere A), b) ed E)] coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna allo Stato.



ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

**Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:

- atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, ... 1-9 LUG 2013

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR




Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma, .....

Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari giuridici e  
Legislativi



# ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione:** Ministero della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

**Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:** Dr. Maria Michela ACCARDO tel. 0647352149.

## PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'emanazione del provvedimento è necessaria per attuare la delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*", secondo i principi e i criteri direttivi afferenti alla revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, numeri da *1) a 9)* e *d)*.

### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le disposizioni d'interesse che disciplinano l'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in particolare agli articoli da 100 a 109 (per l'Esercito italiano), da 110 a 131 (per la Marina militare) e da 139 a 154 (per l'Aeronautica militare), nonché, in minima parte nel Testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

### 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010, sull'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (modifica recata dell'articolo 10, comma 2 del provvedimento) e sul d.P.R. n. 90 del 2010 (modifica recata dell'articolo 10, comma 3 del provvedimento). Si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al codice dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

### 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.



- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**  
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**  
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**  
L'intervento integrativo sull'articolo 15 (inserimento del comma 2-bis) del codice, demanda la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**  
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**  
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**  
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**  
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**



Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

**PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

La modifica apportata all'articolo 715 del codice discende dalla necessità di aggiornare la definizione del concetto di formazione che risulta non più conforme con l'attuale evoluzione della dottrina militare nello specifico settore. Pertanto, si è reputato opportuno rimodulare la citata definizione rendendola più aderente alla reale sfera di applicazione, così da chiarificarne l'interpretazione attraverso l'introduzione della distinzione fra attività formative iniziali e quelle addestrative che, invece, accompagnano il militare per l'intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e costanti aggiornamento e perfezionamento professionali.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa' ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.



**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 (ovvero del provvedimento all'esame), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento comporta adozione di provvedimenti attuativi. Al riguardo, si fa presente che con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito, 2188 *ter*) per la Marina e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], si è inteso mantenere come ordinario strumento attuativo dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3 del codice (articolo che, normativamente già in via autonoma stabilmente conferisce all'Amministrazione militare la potestà ordinativa), rendendone obbligatoria l'esecuzione, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati.

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate non inferiore al 30 %, imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, si realizza, più in particolare, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

2) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da attuare (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento) per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*).

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.





**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244**

**RELAZIONE TECNICA**

In **premessa** alla presente Relazione Tecnica, si rappresenta che essa, al fine di assicurare i più elevati possibili livelli di trasparenza, leggibilità e comprensibilità, contiene il *massimo consentito* delle informazioni su *ordinamento, consistenza, livelli ordinativi, dislocazione anche geografica delle strutture, Comandi, Reparti, impianti di comunicazione, sistemi e dotazioni delle Forze armate*, la cui completa, ovvero indiscriminata diffusione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 8 aprile 2008, recante *Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90), sarebbe, invece, idonea a recare un *danno grave* alla preparazione e alla difesa militare quale *supremo interesse dello Stato*. Al riguardo, tuttavia, onde consentire alle Amministrazioni concertanti ogni eventuale ulteriore approfondimento, si segnala la disponibilità della Difesa, nel rispetto della normativa vigente, a far prendere visione della documentazione *classificata* disponibile ai dirigenti preposti che ne rappresentassero la necessità, ai fini del prosieguo dell'*iter* approvativo del presente provvedimento.

Il complesso dei provvedimenti ordinativi di soppressione e di riorganizzazione, riportati nelle lettere *a)* e *b)*, dei commi 1, degli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, adottati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, unitamente agli altri provvedimenti ordinativi di soppressione o di riorganizzazione di strutture non direttamente disciplinati nel COM o nel TUOM e a quelli ad essi consequenziali adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria **ordinaria** potestà ordinativa dai Capi di stato maggiore di Forza armata, richiamati dai commi 2 dei citati articoli e puntualmente indicati nelle **Tabelle 3, 4, 5 e 6** allegate alla Relazione illustrativa, consentono al **2018** [tenuto presente che solo 4 provvedimenti di riorganizzazione (su **368** complessivi) sono pianificati per il **2019**], di conseguire una contrazione strutturale complessiva nelle aree operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle FA **pari al 31,52%**, nel pieno rispetto, dunque, del limite **minimo** (... non inferiore al 30%) prescritto dalla legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

In particolare, nella sotto riportata **Tabella A**, ai fini di una maggiore chiarezza, viene schematizzato, con **evidenza** della disaggregazione per Forza armata e tipologia di provvedimento (DM ai sensi dell'articolo 10, comma 3 o determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore), l'intero



programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare.

FA	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI	
	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE	DECRETO MINISTERIALE	CAPO DI STATO MAGGIORE
EI	36	49	46	76
MM	8	0	27	12
AM	2	71	8	33
TOT 1	46	120	81	121
TOT 2	166		202	
TOT 3	368			

Nella sottostante **Tabella B**, invece, il programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare viene illustrato, pur mantenendo la disaggregazione per tipologia di provvedimento attuativo, indicandone l'incidenza per ogni singolo anno di pianificata attuazione.

P R O V V E D I M E N T I	ANNO	SOPPRESSIONI		RIORGANIZZAZIONI		TOT
		DM	CSM	DM	CSM	
	2013	17	35	53	50	155
2014	9	12	10	24	55	
2015	2	8	9	36	55	
2016	3	7	1	8	19	
2017	0	0	0	0	0	
2018	15	5	8	2	30	
2019	0	3	0	1	4	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	



	<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		<b>46</b>	<b>120</b>	<b>81</b>	<b>121</b>	<b>368</b>

Con riguardo al conseguimento della contrazione strutturale complessiva del **31,52%** all'esito dell'attuazione di tutti i provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni e riconfigurazioni) pianificati e inseriti nel programma di revisione strutturale dello strumento, occorre precisare che la indicata percentuale è il risultato di un procedimento matematico che considera differenti *coefficienti di pesatura* di ciascun comando, ente, ovvero, *struttura organizzativa*, oggetto di provvedimenti di riorganizzazione inclusi nel programma stesso; coefficienti, attribuiti in funzione della tipologia di provvedimento (soppressione o riconfigurazione), del livello ordinativo (dal Corpo d'Armata al piccolo comando retto da maresciallo) e, quando si verifica, della correlata eventualità di liberazione di immobili ovvero di interi sedimi.

Tale *metodologia* si è resa necessaria per evitare di attribuire lo stesso valore (che ove non adeguatamente corretto sarebbe stato "1") sia alle definitive soppressioni, sia alle (benché in riduzione) riconfigurazioni; inoltre, senza tali correttivi, analoga aporia, si sarebbe presentata nel caso di medesime tipologie di intervento su Corpi d'Armata ovvero su Comandi di minimo livello ordinativo. Procedere nei termini appena sopra descritti avrebbe significato calcolare una percentuale "*meramente numerica*" **certamente non significativa** ai fini della indicazione della **effettiva contrazione strutturale complessiva conseguita**.

Più nello specifico, dunque, al fine di ottenere una valutazione ponderale di ciascun provvedimento previsto su ciascuno specifico ente incluso nel programma di riordino strutturale, si è proceduto alla previa applicazione *sequenziale e standardizzata* degli appositi coefficienti di pesatura di seguito illustrati:

- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti alla **tipologia di provvedimento (Kt)**: uguali a "1", per i provvedimenti di **soppressione** e a "**0,1**" per quelli di **riconfigurazione** (ove il valore **0,1** scaturisce dal valor medio di contrazione organica che la riconfigurazione in riduzione, di massima, produce);
- Coefficienti moltiplicativi fissi riferiti ai **livelli ordinativi del comando**, ente o struttura oggetto di intervento (Kg): uguali a:
  - "**0,5**" – per Comandi/Enti retti fino al grado di Maresciallo;
  - "**0,6**" - per Comandi/Enti retti fino al grado di Tenente o grado corrispondente;
  - "**0,7**" - per Comandi/Enti retti da Capitano o grado corrispondente;
  - "**0,8**" - per Comandi/Enti retti da Maggiore o grado corrispondente;



- “0,9” - per Comandi/Enti retti da Tenente Colonnello o grado corrispondente;
- “1” - per Comandi/Enti retti da Colonnello o grado corrispondente;
- “1,2” - per Comandi/Enti retti da Generale di Brigata o grado corrispondente;
- “1,4” - per Comandi/Enti retti da Generale di Divisione o grado corrispondente;
- “1,5” - per Comandi/Enti retti da Generale di Corpo di Armata o grado corrispondente.

I predetti coefficienti sono incentrati sul valore numerico di riferimento neutro “1”, assegnato all’ente medio retto da Colonnello, quale grado di livello dirigenziale non generale militare, dal quale conseguono tutti gli altri coefficienti in decremento in corrispondenza di gradi minori, ovvero, in incremento, per quelli più alti, fino a quello apicale di Generale di Corpo d’Armata;

- Coefficienti eventuali riferiti ai profili infrastrutturali (Ke): uguali a “1”, quando al provvedimento è connesso anche il rilascio dell’intero sedime e a “0,5”, quando, invece, al provvedimento è connesso il solo rilascio di immobili, mantenendo comunque la presenza sul sedime. L’uso di tali coefficienti aggiuntivi intende fornire il riscontro, che ove presente risulta significativo, delle eventuali minori esigenze di spesa derivanti dall’abbandono di infrastrutture ovvero dalla connessa rimodulazione in riduzione delle spese di gestione.

Stabiliti i sopra menzionati oggettivi e uniformemente applicati parametri di pesatura, il valore ponderale specifico ( $Vps$ ) attribuito a ciascun provvedimento ordinativo di soppressione o di riconfigurazione facente parte del programma di riorganizzazione strutturale dello strumento militare è dato dalla formula:

$$Vps = (Kt \times Kg) + Ke;$$

ove :

- il ( $Kt$ ) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito alla **tipologia** di provvedimento;
- il ( $Kg$ ) è il coefficiente moltiplicativo fisso riferito al **livello ordinativo** della struttura oggetto del provvedimento;
- il ( $Ke$ ) è il coefficiente eventuale riferito all’eventuale **rilascio di immobili o di interi sedimi**.

Sulla base della sopra indicata formula, per ciascuno dei **368** complessivi interventi previsti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, è stato calcolato il  $Vps$ , di modo che la sommatoria dei  $Vps$  così ricavati, esprime il **valore ponderale totale ( $Vpt$ )** dell’intero programma di riordino, pari a **233,27**, che, in definitiva, esprime il **peso ponderale complessivo degli interventi di riorganizzazione** (soppressioni e riconfigurazioni) **previsti dall’intero programma di revisione in senso riduttivo delle strutture delle Forze armate**, relazionato all’assetto strutturale complessivo rappresentato dal totale di **740 elementi di organizzazione** di Esercito Marina e Aeronautica disseminati sul territorio nazionale.



In buona sostanza, è come dire che, in termini numerici, per il calcolo della percentuale di contrazione complessiva (reale), in luogo del valore meramente numerico e non significativo di **368**, uguale al semplice numero dei provvedimenti di riorganizzazione previsti dal programma, si può e si deve utilizzare quello di **233,27**, invece, effettivamente indicativo dell'impatto del programma sulla struttura complessiva, tenute presenti le correzioni apportate mediante l'applicazione dei coefficienti sopra descritti.

Rapportando, dunque, in termini percentuali, il Valore ponderale totale (*V<sub>pt</sub>*) così ottenuto, cioè **233,27**, al numero totale dei comandi, enti e strutture organizzative di cui si compongono complessivamente le Forze armate (**740**), si ottiene la **effettiva percentuale di contrazione complessiva** determinata all'esito dell'attuazione del programma stesso.

L'applicazione del sopra descritto calcolo, secondo la logica e i parametri menzionati, è sintetizzata nella di seguito riportata **Tabella C**, arricchita dalle numerose ulteriori informazioni riportate dalle relative note.

**Tabella C**

	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA		VALORI COMPLESSIVI	
	N.	SOMMA DEI <i>V<sub>ps</sub></i> attribuiti a ciascun provvedimento	N.	SOMMA DEI <i>V<sub>ps</sub></i> attribuiti a ciascun provvedimento	N.	SOMMA DEI <i>V<sub>ps</sub></i> attribuiti a ciascun provvedimento	TOTALE COMANDI ENTI	( <i>V<sub>pt</sub></i> ) VALORE PONDERALE COMPLESSIVO PROVVEDIMENTI
N° E.D.O. NON RIORDINATI	137	0	61	0	184	0	382	0
N° E.D.O. SOPPRESSI	85	106,2	8	12,6	73	66,1	166 <sup>1</sup>	184,9 <sup>2</sup>
N° E.D.O. RICONFIGURATI	120	16,67	32	19,23	40	12,47	192	48,37 <sup>3</sup>
							<b>740</b>	<b>233,27</b>

PERCENTUALE DI CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA =  $(233,27 : 740 \times 100)$

**31,52%**

(1) Il numero complessivo dei provvedimenti di soppressione (**166**) necessariamente coincide con il numero degli E.D.O. (elementi di organizzazione) soppressi. La medesima affermazione, tuttavia, non è vera con riferimento ai provvedimenti di riconfigurazione che sono in numero superiore rispetto agli EDO che ne sono oggetto: **202** contro **192**. Ciò, in quanto vi sono casi (appresso evidenziati) in cui intervengono più provvedimenti ordinativi, anche di tipologia differente, su uno stesso Comando/Ente in tempi diversi. In particolare: l'EI è interessato da **122** provvedimenti ordinativi su **120** comandi riorganizzati. Ciò, poiché il rgt. "a cavallo" è interessato da **2** diversi provvedimenti nel **2013 (+1)** e il CME Abruzzo da **2** provvedimenti, nel **2013** e nel **2018 (+1)**, per un **totale di (+2)**; la MM è interessata da **39** provvedimenti su **32** comandi riorganizzati. Ciò, poiché, la Brigata San Marco/COMFORSBARC è interessata da **3** provvedimenti di cui **2** nel **2013** ed **1** nel **2015 (+2)**; il COMAR/MARIBASE Brindisi è interessato da **1** provvedimento di riorganizzazione nel **2013** per poi essere successivamente soppresso e quindi conteggiato come comando soppresso (+1); lo Stato maggiore della Marina, è interessato da **5** provvedimenti in date diverse nel **2013 (+4)**, per un **totale di (+7)**. L'AM è interessata da **41** provvedimenti su **40** comandi riorganizzati, poiché lo Stato maggiore dell'aeronautica è interessato da **provvedimenti, uno nel 2013 e uno nel 2015, per un totale di (+1)**. La somma dei totali di Forza armata da conto dei **10** provvedimenti in più rispetto i comandi riorganizzati (**2 EI+7MM+1AM**).

(2) Considerando che la soppressione assume valore unitario, la differenza che sussiste tra il *V<sub>pt</sub>* dei provvedimenti soppressivi ed il numero degli E.D.O. soppressi, è dovuta sostanzialmente al fatto che alcune soppressioni sono anche accompagnate dal rilascio di sedimi e immobili. In particolare: **53** provvedimenti soppressivi su **166** prevedono il rilascio di **47** sedimi e **598** immobili; Per completezza di informazione, il coefficiente moltiplicativo connesso al livello ordinativo (*K<sub>g</sub>*) apporta un incremento ponderale marginale del *V<sub>pt</sub>*.

(3) Con riferimento alle riorganizzazioni, invece, su **192** enti riorganizzati, per **22** di essi si prevede il rilascio di sedimi e immobili per un totale di **45** sedimi e **336** immobili.



Affrontati i profili argomentativi afferenti al conseguimento quantitativo della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento all'esito dell'attuazione del programma di riordino in riduzione delle strutture dello strumento, come già più diffusamente evidenziato in relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalla legge di delega (n. 244 del 2012), è volto a disciplinare la revisione, in senso riduttivo dello strumento militare, sotto il profilo **non** della diminuzione degli organici del personale militare e civile, a cui è espressamente dedicato altro provvedimento attuativo della medesima delega, ma **della riduzione dell'assetto strutturale ed organizzativo dello strumento**. Lo scopo, è bene ribadirlo, è quello di **concorrere**, attraverso tale importante aspetto, **a realizzare un sistema di difesa efficace e sostenibile**, uniformato **alla tendenziale stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese**.

Ciò si concretizza nell'obiettivo di disporre di uno strumento militare bilanciato in grado di assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capacità operative proiettabili, interoperabili, integrabili e tecnologicamente compatibili con quelle dei principali alleati/*partners*, e che, allo stesso tempo, risulti **sostenibile, alla luce delle risorse finanziarie auspicabilmente stabili**.

In tal senso, attraverso il presente provvedimento, vengono attuati i principi e i criteri direttivi definiti, in particolare, dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*) e 4, della legge di delega n. 244 del 2012.

In sostanza, **la citata revisione in senso riduttivo** di Comandi enti e strutture di cui si costituisce lo strumento militare, **non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, prevede, attraverso la soppressione e riconfigurazione di enti operativi, logistici, formativi, territoriali, e periferici, **la razionalizzazione dello strumento** militare nazionale in modo da consentire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% (Vds supra).

Di seguito si procederà alla **valutazione** e, per quanto dimostrabile, alla **quantificazione** nella forma della **stima programmatica**, dei risvolti economici, in termini di **minori esigenze di spesa**, derivanti dal programma di revisione strutturale dello strumento militare, recato dagli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater* del decreto legislativo di cui trattasi, tenendo presente la diversa tipologia degli interventi ordinativi considerati e imposti dal programma stesso, e quindi la loro connessa diversa incidenza, a seconda che si tratti di soppressioni ovvero riconfigurazioni di Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate.

La metodologia seguita per la citata **quantificazione programmatica**, riferita non solo all'esito dell'intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui esso si articola (Cfr., Tabelle B e, in particolare, D), ferma restando, pertanto, la **necessità** delle previste verifiche a



consuntivo, si basa sull'utilizzo, quale parametro di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale; parametro, quest'ultimo, individuato in ragione di risultanze oggettive fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei costi totali di gestione delle Forze Armate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale.

I valori totali delle **minori esigenze di spesa** risultanti all'esito del programma, e quelli parziali, riferiti a ciascuna annualità in cui esso si sviluppa, scontano non solo le ipotesi poste a base del modello di calcolo teorico, ma anche una serie di variabili esogene non preventivamente certificabili né con riferimento all'*an*, né con riferimento al *quando*, né, talvolta, con riferimento al *quantum*. Per tali ragioni, l'allocazione temporale dell'abbattimento dei costi di funzionamento delle strutture oggetto di soppressione o riconfigurazione, oltre che dal dato certo consistente nella tipologia di provvedimento ordinativo previsto ed attuato, dipende anche direttamente, ovvero indirettamente, tanto dal concreto esito delle attività di riconfigurazione interna della struttura stessa, quanto da fattori variabili, esogeni alla Difesa.

In caso di **soppressione**, infatti, i costi di struttura, come evidenziato nella **Tabella D**, colonna C, si considerano abbattuti del 100%, cioè azzerati, solamente all'atto della cessione ad altri soggetti pubblici o privati, ovvero della riconsegna dell'infrastruttura *all'Agenzia del Demanio* nel rispetto delle procedure di legge all'uopo vigenti. Tale atto di "cessione dell'infrastruttura", costituisce, dal punto di vista della temporizzazione degli effetti finanziari, un **obiettivo programmatico**, tenuto presenti le molteplici, possibili destinazioni di immobili e sedimi demaniali, e, principalmente, la complessità delle procedure ad esse connesse. Infatti i procedimenti di dismissione o di valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa risultano condizionati da molteplici fattori quali: l'attuale limitata domanda del mercato immobiliare, le caratteristiche architettoniche spesso rilevanti ai fini della necessità dei pareri delle Soprintendenze, l'attribuzione agli Enti territoriali delle potestà connesse alla determinazione della nuova destinazione urbanistica delle aree e degli immobili di cui trattasi, le limitate risorse finanziarie disponibili per effettuare e dare corso ai piani di caratterizzazione e alle bonifiche ove necessarie, etc.

In caso di **riorganizzazione**, invece, il processo di riconfigurazione delle strutture comporta l'allocazione di costi aggiuntivi, in tutti i casi nei quali alla chiusura del Comando o ente, non segua anche e contestualmente la soppressione, ovvero rimodulazione delle relative attribuzioni. Tali costi di trasformazione, riconfigurazione ovvero di adeguamento delle infrastrutture, sono stati stimati sempre in relazione al maggior fabbisogno indotto dalla movimentazione del personale, oltre che



dalla riqualificazione e adeguamento delle strutture, qualora non dismesse e individuate per lo svolgimento delle attribuzioni non soppresse.

A riguardo risulta pressoché **accertata** l'invarianza di spesa con riferimento al **reimpiego del personale civile**, derivante dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 21 della legge n. 836 del 1973 relativamente alla corresponsione della sola *indennità di prima sistemazione*, così come modificate dal comma 44, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Infatti, relativamente ai **provvedimenti di riordino dell'Esercito di prevista attuazione nel 2013 - 2014**, peraltro già tutti partecipati alle OO.SS., per i **150** dipendenti civili coinvolti non si ravvisano casi di trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per soli 2 (due) Assistenti di Amministrazione in servizio a Gorizia è stato necessario richiedere il reimpiego non più presso enti dell'Esercito, ma in ambito interforze, onde **evitare** l'altrimenti certo trasferimento oltre i 30 km.

Con riferimento ai provvedimenti ordinativi di riorganizzazione (soppressioni o riconfigurazioni) di interesse della Marina militare per le annualità 2013 – 2014, le unità di personale civile coinvolto nel processo riorganizzativo sono pari a **1851**, delle quali **nessuna** verrà reimpiegata attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

Con riferimento, invece, all'aeronautica, il personale civile coinvolto nei provvedimenti ordinativi degli anni 2013 e 2014, ammonta a **338** unità, delle quali, al momento, soltanto 6, sarebbero interessate da reimpiego attraverso trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente. Per queste ultime saranno trovate soluzioni alternative di reimpiego (connesse al loro trasferimento presso strutture interforze ovvero di altra Forza armata presenti nel medesimo comprensorio territoriale) volte ad evitare il trasferimento d'autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente.

La sotto riportata **Tabella D**, tenute presenti le considerazioni sopra esposte, sintetizza il quadro delle minori esigenze di spesa, considerando: in **colonna A**, il *decalage* annuo previsto per il personale; in **colonna B**, sulla base del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale, le minori esigenze di costi di gestione stimati per singolo anno di esplicazione del processo; in **colonna C** sono indicate le minori esigenze di spesa legate **all'abbattimento dei costi di sede** conseguenti alle **cessioni** delle infrastrutture, calcolati in ragione del **costo medio annuale**. Il totale delle minori esigenze di spesa allocate per anno sono evidenziate nella **colonna D**, che somma i valori quantificati per ciascun anno nelle colonne **B e C**.





Alla **colonna E** vengono indicati i **costi complessivi indotti per trasferimento e rilocalizzazione delle strutture ed attività** stimati sulla scorta di una programmazione mirata degli interventi **tale da non implicare oneri aggiuntivi a carico del bilancio a legislazione vigente**, e, quindi in definitiva, tale da consentire il **tendenziale rispetto della clausola di invarianza lungo l'intero percorso**. Dunque i valori riportati in colonna E, considerano, realisticamente, la distribuzione per anno dei costi di riconfigurazione e rilocalizzazione, anche **tenendo presente i livelli di riduzione delle esigenze di spesa annualmente profferiti dallo sviluppo del processo di revisione e ristrutturazione dello strumento**. I citati costi di cui è data evidenza in **colonna E**, sottratti ai **totali annui delle minori esigenze di spesa** indicati in colonna D, recano evidenza, in colonna F, dei **minori oneri netti per anno**.

**TABELLA D**

Anno	Decalage Pers. militare civile	Minori costi di gestione (Costo medio per unità di personale)	Minori costi di sede connessi alla cessione infrastruttura (costo medio annuale)	Totali minori esigenze settoriali di spesa	Costi indotti di trasferimento e rilocalizzazione di personale strutture e attività	Minori esigenze settoriali di spesa annue nette	Conto cumulativ delle risorse indirizzate ai sen: dell'art. 4, co. 1, lett. c) della Deleg
	A	B	C	D= (B+C)	E	F= (D-E)	G
2014	1400	€ 3.284.400,00	€ 9.686.743,00	€ 12.971.143,00	€ 12.800.000,00	€ 171.143,00	€ 171.143,00
2015	695	€ 1.630.470,00	€ 1.326.951,00	€ 2.957.421,00	€ 2.800.000,00	€ 157.421,00	€ 328.564,00
2016	1908	€ 4.476.168,00	€ 1.326.951,00	€ 5.803.119,00	€ 5.600.000,00	€ 203.119,00	€ 531.683,00
2017	2572	€ 6.033.912,00	€ -	€ 6.033.912,00	€ 6.000.000,00	€ 33.912,00	€ 565.595,00
2018	2314	€ 5.428.644,00	€ 2.653.902,00	€ 8.082.546,00	€ 8.000.000,00	€ 82.546,00	€ 648.141,00
2019	3075	€ 7.213.950,00	€ 398.085,00	€ 7.612.035,00	€ 7.600.000,00	€ 12.035,00	€ 660.176,00
2020	3022	€ 7.089.612,00	€ -	€ 7.089.612,00	€ 6.800.000,00	€ 289.612,00	€ 949.788,00
2021	3127	€ 7.335.942,00	€ -	€ 7.335.942,00	€ 7.200.000,00	€ 135.942,00	€ 1.085.730,00
2022	3372	€ 7.910.712,00	€ -	€ 7.910.712,00	€ 7.600.000,00	€ 310.712,00	€ 1.396.442,00
2023	3421	€ 8.025.666,00	€ -	€ 8.025.666,00	€ 8.000.000,00	€ 25.666,00	€ 1.422.108,00
2024	4186	€ 9.820.356,00	€ 6.634.755,00	€ 16.455.111,00	€ 8.400.000,00	€ 8.055.111,00	€ 9.477.220,00
2025	2662	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ -	€ 6.245.052,00	€ 15.722.272,00

Infine, nella **colonna G**, cumulativa, è data evidenza dei probabili minori oneri, aventi connotazione meramente **programmatico-previsionale** tenuto anche presente che gli **effetti finanziari reali delle sinergie ottenute al termine del processo di riordino potranno essere rilevati nell'effettivo ammontare annuo soltanto a consuntivo e a valle della concreta rilocalizzazione delle funzioni espletate dai sopprimendi ovvero riconfigurandi Comandi, enti e strutture organizzative delle Forze armate nel senso indicato dal programma di revisione**.



Le disponibilità così ricavate, a mente del quadro delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge di delega, saranno destinate a contribuire all'auspicato riequilibrio dei principali settori di spesa (50% personale, 25% esercizio, 25% investimento) quale **condizione indispensabile** per concorrere a garantire l'efficienza e l'operatività dello strumento militare nel suo complesso, rinnovato e razionalizzato. In definitiva si può parlare di un processo virtuoso attraverso il quale l'ottimizzazione dei costi di gestione genera quantità di risorse necessarie alla prosecuzione del processo di revisione dello strumento militare, per conseguire gradualmente la razionalizzazione dello stesso, la sostenibilità e, in definitiva, l'efficienza dello stesso.

**Con riferimento agli interventi operati sul riordino in riduzione della Sanità militare, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - avanzata nel corso dei tavoli tecnici che hanno formalmente presieduto, tra l'altro, anche all'analisi congiunta delle osservazioni formulate sui testi, la presente relazione tecnica è stata integrata con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettere f) e g) dello schema di decreto legislativo, che, rispettivamente, introducono il comma 01 all'articolo 194 e gli articoli 195-bis e 195-ter nel Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo si ribadisce quanto già più diffusamente affermato in relazione illustrativa (Cfr., il paragrafo 4.8 alle pagine da 36 a 39), con riferimento al rispetto della clausola di invarianza della spesa che ha presieduto all'introduzione delle citate disposizioni.**

**In particolare:**

- **con l'introduzione del comma 01, all'articolo 194, si prevede la presenza di una o più (non più di due) Commissioni per l'intero territorio nazionale, con ciò riproducendo nella norma, la riduzione del cinquanta per cento del numero delle Commissioni medesime. Infatti, relativamente al numero delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, si evidenzia che fino ad oggi è sempre stata operante più di una commissione sull'intero territorio nazionale. In particolare, se originariamente, erano previste quattro commissioni, con sede, rispettivamente, a Milano, Roma, Napoli e Bari, oggi ne operano soltanto due a Milano e Roma. Ne discende, pertanto, che la disposizione in esame, non determina l'incremento del numero delle commissioni in questione, tale da generare effetti peggiorativi sulla finanza pubblica. Tale ultima affermazione, su espressa richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avanzata nel corso dei citati tavoli tecnici, è stata anche espressamente consacrata nel testo attraverso l'inserimento nello stesso comma 01, dell'articolo 194, della clausola di salvaguardia per**



**cui la costituzione delle Commissioni mediche interforze di seconda istanza, può avvenire solo senza recare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera g), intervengono, invece, inserendo, dopo l'articolo 195 del COM, gli articoli 195-bis e 195-ter, in materia di **Istituti di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare e di Commissione sanitaria d'appello**. Tali disposizioni **non sono in alcun modo suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, essendo dirette:

- **esclusivamente a ri-denominare gli attualmente esistenti** Istituti medico legali dell'Aeronautica militare, in *Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare*, definendone, peraltro, in modo più puntuale i compiti;
- a porre rimedio alla parziale carenza di disciplina, relativa ad un organo **da sempre esistente** ed operante (la Commissione sanitaria d'appello, appunto), che si è venuta a determinare allorché il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante ordinamento del servizio sanitario aeronautico, e il regolamento sul servizio sanitario aeronautico di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, che recavano la compiuta disciplina **anche in termini istitutivi** di tali organismi, sono stati abrogati dal codice dell'ordinamento militare, senza che ad essa abrogazione fosse conseguita una completa e puntuale opera di riassetto. A riprova di ciò, basti constatare che gli Istituti di medicina aerospaziale e la Commissione sanitaria d'appello assolvono alle funzioni, affidate al Corpo sanitario aeronautico dall'articolo 150, comma 1, lettera a), del COM, di certificazione dell'idoneità al volo (piloti e navigatori) e ai servizi di navigazione aerea (personale impiegato a bordo di aeromobili con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore, assistenti e controllori del traffico aereo o della difesa aerea), rispettivamente per il primo e il secondo grado, non solo per il personale delle Forze armate, ma anche per quello delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o di un attestato aeronautico.

Inoltre, si riscontra l'ulteriore anomalia per la quale a fronte delle citate abrogazioni delle **disposizioni istitutive** dei citati organi sanitari e del loro contestuale mancato riassetto nel COM, permane a tutt'oggi l'attribuzione di competenze in capo ad essi in materia di procedure medico-legali di idoneità al volo per il personale dipendente delle aziende di navigazione aerea e per coloro che aspirano al conseguimento o al mantenimento di una licenza o un attestato aeronautico, **anche da parte di disposizioni contenute in norme esterne all'ordinamento militare** (cfr.: d.lgs. n. 150 del 2010, art. 150, comma 1, lett. a); d.P.R. n.90 del 2010, art. 583,



comma 1; ENAC, regolamento organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d' idoneità, in attuazione articolo 734 cod. nav.; legge n. 859 del 1965, art. 26; d.P.R. n. 566 del 1988, art. 38, co. 6).

**A fronte di quanto sopra appare chiaro che le disposizioni introdotte valgono soltanto ad indicare a livello normativo la loro esistenza che, sul piano sostanziale e formale in relazione alle attribuite competenze, non è mai venuta meno.**



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE IN SENSO RIDUTTIVO DELL'ASSETTO STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E D) DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);
- VISTO il "codice dell'ordinamento militare" di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO il "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
- SENTITI il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

*Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze*

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al comma 2:

1.1) le parole: << concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:>> sono sostituite dalle seguenti: << di seguito indicati:>>;

1.2) le parole: << b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:>> sono soppresse;



Am

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:

- a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
  - b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedurali;
  - c) l'unicità decisionale;
  - d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
  - e) la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
  - f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.>>;
- b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole:<<interforze e multinazionali>> sono aggiunte, infine, le seguenti: <<, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate>>;
- c) all'articolo 33, al comma 1:
- 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
<<b) nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, che dipende direttamente dal Ministro ai sensi dell'articolo 25, sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale;>>;
  - 2) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: <<, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa>>;
  - 3) alla lettera d) le parole: <<adozione dei provvedimenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<adozione dei decreti>>;
  - 4) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:  
<<d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.>>;
- d) all'articolo 41, comma 1:
- 1) all'alinea, dopo le parole:<< della difesa>> sono inserite le seguenti: <<, che dipende direttamente dal Ministro ai sensi dell'articolo 40>>;
  - 2) alla lettera c), dopo la parola: <<esercita>> sono inserite le seguenti: <<, nell'ambito delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa, al fine di assicurare l'unitarietà del comando,>>.

## ART. 2

### *Soppressione e riordino di organismi collegiali*

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica della sezione II, del capo II del titolo III, del libro primo, le parole: <<di coordinamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<commissioni di elevata specializzazione tecnica>>;



b) l'articolo 24, è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

*Organi consultivi*

1. Presso il Ministero della difesa operano:

a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.

2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.>>.

c) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

<<Art. 24-bis

*Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione*

1. Presso il Ministero della difesa – Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:

a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.>>.

ART. 3

*Riordino dell'area formativa e addestrativa*

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 215:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: <<disposizioni relative>> sono inserite le seguenti: <<alle sedi>>;

1.2) alla lettera b), le parole: << e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa>> sono soppresse;

2) il comma 1-bis è abrogato.

2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: <<e addestramento>>;

b) l'articolo 715 è sostituito dal seguente:



<<Art. 715

*Formazione e addestramento*

1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.

2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.>>.

ART. 4

*Attività di consulenza gratuita*

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 984, è inserito il seguente:

<<Art. 984-bis

*Attività di consulenza gratuita*

1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.>>.

ART. 5

*Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano*

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2188 è inserito il seguente:

<<Art.2188-bis

*Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Esercito italiano*

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:





a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 dicembre 2013;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 dicembre 2013;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 dicembre 2013;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 dicembre 2013;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 dicembre 2013;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 dicembre 2013;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;
- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
- 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
- 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
- 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
- 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
- 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
- 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
- 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
- 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
- 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
- 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
- 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
- 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
- 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
- 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

- 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;
- 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza;
- 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
- 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari;



- 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;
- 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;
- 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;
- 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC;
- 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;
- 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
- 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
- 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
- 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
- 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
- 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
- 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del e Centro Documentale di Bologna;
- 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
- 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;



- 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
- 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
- 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
- 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
- 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
- 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
- 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.>>.

2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:

<<Art. 101

*Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano*

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice:

- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito;
- d) Comando per il territorio dell'Esercito.

2. Dipende altresì dal Capo di stato maggiore dell'Esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative:

- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano;
- b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c) l'Organizzazione penitenziaria militare.

4. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.>>;



- b) all'articolo 102:
- 1) al comma 1, le parole: <<, con sede in Verona>> sono soppresse;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:
    - a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;
    - b) i Comandi Specialistici e di Supporto;
    - c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.>>;
- c) all'articolo 103:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.>>;
  - 2) al comma 4, dopo la parola: <<regioni>> è inserita la seguente: <<amministrative>>;
- d) all'articolo 104:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
    - a) i seguenti istituti di formazione:
      - 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
      - 2) Accademia militare;
      - 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
      - 4) Scuola militare «Nunziatella»;
      - 5) Scuola militare «Teuliè»;
    - b) le Scuole d'arma e di specialità;
    - c) le Scuole logistiche;
    - d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
    - e) il Centro di simulazione e validazione dell'esercito.>>;
  - 2) il comma 2, è sostituito dal seguente:  
<<2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.>>;
- e) all'articolo 105, il comma 1, è sostituito dal seguente:  
<<1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
  - a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
  - b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
  - c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
  - d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
  - e) il Policlinico militare di Roma;
  - f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
  - g) il Centro militare di veterinaria.>>;
- f) all'articolo 106, comma 1, le parole: <<Comando logistico>> sono sostituite dalle seguenti:  
<<Centro di responsabilità amministrativa>>;
- g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:  
<<1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.  
2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.>>;



- h) all'articolo 108, comma 3, le parole: <<singole Armi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Armi e dei Corpi>>;
- i) all'articolo 109, dopo la lettera c), è aggiunta, infine, la seguente:  
<<c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.>>.

## ART. 6

### *Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare*

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 2188-bis, è inserito il seguente:

#### <<Art. 2188-ter

#### *Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie della Marina militare*

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

- a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014;

- b) provvedimenti di riconfigurazione:

- 1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
- 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sicilia;
- 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Capitale;
- 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;
- 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione



- delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;
- 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 dicembre 2013, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
  - 13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;
  - 14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza;
  - 18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
  - 19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
  - 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale .

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al



comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.>>.

2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 112:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra.>>;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.>>;

3) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

<<Art. 113

*Organizzazione logistica della Marina militare*

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono i Comandi logistici di area della Marina di cui all'articolo 124.

2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all'articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.

3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.

4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.

5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>;

c) all'articolo 114, comma 2, le parole: <<costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 169 del regolamento>>;

d) all'articolo 116:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

<< 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:

a) l'Accademia navale;

b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";

c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;



- d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;
- e) il Centro di selezione della Marina militare.>>;
- 2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
  - <<2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.>>;
- e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: <<Marina militare>> sono aggiunte, infine, le seguenti: <<, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare>>;
- f) all'articolo 124:
  - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    - <<1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare.>>;
    - 2) al comma 2, le parole: <<Gli Alti Comandi periferici>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comandi logistici di area>>;
    - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      - <<3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi logistici di area sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.>>.

## ART. 7

### *Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare*

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2188-ter è inserito il seguente:

<<Art. 2188-quater

#### *Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Aeronautica militare*

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
- 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

- 1) il Comando logistico, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
- 2) l' Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;
- 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato È razionalizzato nelle strutture e relativi organici;
- 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;





- 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
  - 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma;
  - 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.>>.
2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 146:
    - 1) al comma 2, lettera e), le parole: <<di truppa>> sono soppresse;
    - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.>>.

## ART. 8

### *Riordino della sanità militare*

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 188, comma 1:
    - 1) alla lettera a), le parole: <<dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa>>;
    - 2) alla lettera b), le parole: <<medico legale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legale>>;
  - b) all'articolo 189:
    - 1) alla rubrica le parole: <<medico legale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legale>>;
    - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.>>;
    - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.>>;
    - 4) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi



assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.>>;

5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

6) al comma 7 le parole: << o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare>> sono sostituite dalle seguenti: << i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale>>;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.>>;

8) il comma 10, è sostituito dal seguente:

<<10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività.>>;

9) al comma 11:

9.1) alla lettera a) le parole: << ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma>> sono soppresse;

9.2) dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:

<<b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.>>;

c) all'articolo 190:

1) alla rubrica le parole: <<medico legale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legale>>;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.>>;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.>>;

4) al comma 3:

4.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;>>;

4.2) la lettera c), è soppressa;

d) all'articolo 191:

1) al comma 2, le parole: <<L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato>>;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo



delegato.>>;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.>>;

4) dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

<<4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.>>;

e) all'articolo 193:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.>>;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: <<il direttore dell'ente sanitario militare>>, sono sostituite dalle seguenti: <<il direttore del Dipartimento militare di medicina legale>>;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente:

<<5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.>>;

f) all'articolo 194:

1) alla rubrica, dopo la parola: <<Commissione>> è inserita la seguente: <<medica>>;

2) prima del comma 1, è inserito il seguente:

<<01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.>>;

3) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.>>;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Commissione di cui al comma 01:

a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;

b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.>>;

5) al comma 3, le parole: <<di seconda istanza>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 01>>;

g) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 195-bis

*Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare*

1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:

a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;



b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;

c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.

2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.

3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.

#### Art. 195-ter

##### *Commissione sanitaria d'appello*

1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.

2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.

3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.

4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.

5. Allorché esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, è integrata da un medico designato dall'ENAC.

6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.

7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.>>;



- h) all'articolo 199, comma 2, le parole: <<ai direttori di ospedali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195>>;
- i) all'articolo 200:
  - 1) alla rubrica, le parole: <<medico-fiscali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legali>>;
  - 2) al comma 1, alinea le parole: <<medico-fiscali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legali>>;
  - 3) al comma 2, le parole: <<medico legale>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di medicina aerospaziale>>;
- l) all'articolo 201:
  - 1) alla rubrica, le parole: <<medico-fiscali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<medico-legali>>;
  - 2) al comma 1:
    - 2.1) all'alinea la parola:<<fiscali>> è sostituita dalle seguenti:<< medico legali>>;
    - 2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;>>;
    - 2.3) alla lettera d), la parola: <<legale>>, è sostituita dalla seguente: <<aerospaziale>>.

#### ART.9

##### *Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta*

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 11, comma 1, le parole: <<di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93>> sono soppresse;
  - b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole: << l'esecuzione dell'attività>> sono aggiunte, infine, le seguenti: <<, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177>>;
  - c) all'articolo 31, comma 1, le parole: <<svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi>> sono sostituite dalle seguenti: <<territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi logistici d'area della Marina militare e dai Comandi di regione aerea>>;
  - d) all'articolo 95, comma 3:
    - 1) alla lettera a), le parole: <<militare della Capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il territorio>>;
    - 2) alla lettera b), le parole: <<militare marittimo autonomo della Capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<logistico Area Capitale>>;
  - e) all'articolo 97, comma 3, le parole: <<in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma>> sono sostituite dalle seguenti: <<è custodita nell'Ufficio del Comandante generale>>;
  - f) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: <<dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi>> sono sostituite dalle seguenti: <<comandi logistici d'area>>;
  - g) all'articolo 132:
    - 1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: <<degli Alti comandi periferici della Marina militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Comandi logistici di area>>;
    - 2) al comma 3 le parole: << in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona>> sono sostituite dalle seguenti: <<logistici di area competenti per territorio>>;



- h) all'articolo 150:
- 1) al comma 1:
    - 1.1) all'alinea, le parole: <<d'aeronautica>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Aeronautica>>;
    - 1.2) alla lettera a), dopo le parole: <<l'idoneità al volo>>, sono inserite le seguenti: <<e ai servizi di navigazione aerea>>;
  - 2) al comma 2, lettera a), le parole: <<medico legali>>, sono sostituite dalle seguenti: <<di medicina aerospaziale>>;
- i) all'articolo 165, comma 4, le parole: << è presidente della commissione per l'espressione del>> sono sostituite dalle seguenti: <<esprime in maniera motivata il>>.
2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: <<della regione militare>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: <<interregionale>>;
  - b) all'articolo 251, comma 3, le parole: <<competenti dirigenti dei>> sono soppresse;
  - c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: <<in guerra>> sono soppresse;
  - d) all'articolo 266:
    - 1) al comma 1, le parole: <<in guerra>> sono soppresse;
    - 2) al comma 4, le parole: << l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti>>;
  - e) all'articolo 267, comma 5, le parole: <<dell'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti>>;
  - f) all'articolo 280, comma 2, le parole: <<comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comandi logistici di area>>;
  - g) all'articolo 322, comma 9, le parole: <<di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo >> sono sostituite dalle seguenti: <<o del Comandante logistico di area>>;
  - h) all'articolo 323:
    - 1) al comma 1, le parole: <<di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<o il Comandante logistico di area>>;
    - 2) al comma 2, le parole: << di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo >> sono sostituite dalle seguenti: <<, al Comandante logistico di area>>.
3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 534:
    - 1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: << disposizioni attuative>> sono inserite le seguenti: << di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,>>;
    - 2) al comma 2, dopo le parole: << disposizioni attuative>> sono inserite le seguenti: << di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,>>;
  - b) all'articolo 556:
    - 1) al comma 1, le parole: <<all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,>>;
    - 2) al comma 2, dopo le parole: <<n. 133>> sono aggiunte, infine, le seguenti: << e 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135>>;
  - c) l'articolo 557 è abrogato;
  - d) all'articolo 567, comma 1, le parole: <<in guerra>> sono soppresse.



4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: <<Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426>> sono sostituite dalle seguenti: <<parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426>>;
- b) l'articolo 1418 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1418

*Parere in materia di ricompense al valor militare*

- 1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.>>;
- c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: <<parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo>>;
- d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: <<sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo>>;
- e) l'articolo 1445 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1445

*Ricompense al valore o al merito di Forza armata*

- 1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.
- 2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.>>;
- f) all'articolo 1448, il comma 3, è sostituito dal seguente:  
<<3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.>>;
- g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: <<sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,>>.

5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: <<di regione militare>> sono sostituite dalla seguente: <<interregionale>>.



## ART. 10

### *Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e disposizioni di coordinamento e finali*

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2188-*quater* è inserito il seguente:

#### *<<Art.2188-quinquies*

##### *Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale*

1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188- *bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.

2. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter*) e 2188-*quater*) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

4. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188- *bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.>>.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.>>.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 17, comma 4, le parole: <<, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<e del Consigliere giuridico>>;

c) all'articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: <<al Consigliere militare,>>.







Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

12 AGO. 2013

ANP/2/DIF/10467

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244*". **Approvato all'esame preliminare.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, il testo dello schema di decreto in oggetto indicato, approvato al Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2013, pervenuto, debitamente bollinato, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL 0005287 A-  
del 13/08/2013



8176043

*Ministero della Difesa*  
*Uffici di diretta collaborazione del Ministro*

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA  
PEI: [udc@gabmin.difesa.it](mailto:udc@gabmin.difesa.it) PEC: [udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Oggetto: Convocazione riunione.

**ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO**

oooooooo

Si comunica che il giorno **29 luglio 2013, alle ore 10.30**, è convocata, presso la "Sala Diaz", sita presso Palazzo Esercito, Via XX Settembre, n.123, Roma, una riunione presieduta dal Sottosegretario delegato Sen. Roberta PINOTTI, avente ad oggetto:

- Schemi di provvedimenti di attuazione della riforma dello strumento militare.

Ad ogni buon fine, si rappresenta altresì che, qualora necessario, un'ulteriore sessione della riunione potrà essere tenuta nella medesima giornata a partire dalle ore 16.00.

Si prega di comunicare con cortese urgenza, i nominativi dei partecipanti ai predetti incontri, in numero non superiore a **due unità**, al seguente indirizzo di posta elettronica: [9uf@gabmin.difesa.it](mailto:9uf@gabmin.difesa.it), oppure al numero di fax 06/47352406.

Si ringrazia per la collaborazione.

D'ordine  
IL VICE CAPO DI CABINETTO  
Dirigente Dott.ssa Antonietta FAVA

M\_D\_GUDC 0028432 26-07-2013

<b>CGIL - F.P.</b> Via L. Serra, 31	00153 ROMA
<b>CISL - F.P. Difesa</b> Via Lancisi, 25	00161 ROMA
<b>UIL - P.A. Difesa</b> Via Emilio Lepido, 46	00175 ROMA
<b>FLP-Difesa</b> Via Aniene, 14	00187 ROMA
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA</b> Via della Trinità dei Pellegrini, 1	00186 ROMA
<b>USB P.I.</b> Via dell'Aeroporto, 129	00175 ROMA
<b>Federazione UGL-INTESA F.P.</b> Via B. Eustachio, 22	00161 ROMA
<b>DIRSTAT</b> Piazza Risorgimento, 59	00192 ROMA
<b>UNADIS</b> Via Quintino Sella, 41	00187 ROMA
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> Via XX Settembre, 68	00187 ROMA

<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE</b>	ROMA

*e, per conoscenza:*

**SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA**  
Sen. Roberta PINOTTI

*... .. per estensione di copia:*

<b>AVV. VALERIA VENUTO - SEGRETARIA PARTICOLARE E CONSIGLIERE POLITICO DEL MINISTRO</b>	SEDE
<b>VICE CAPO GABINETTO E.I.</b>	SEDE
<b>CAPO UFFICIO LEGISLATIVO</b>	SEDE
<b>DOTT.SSA ROBERTA DE MARCO - PORTAVOCE MINISTRO</b>	SEDE
<b>CAPO UFFICIO SPI</b>	SEDE
<b>T. COL. GIUSEPPE COCO - CAPO SEGRETERIA MINISTRO</b>	SEDE

M\_D\_GUDC 0028432 26-07-2013

# Ministero della Difesa

## Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA  
PEI: [udc@gabmin.difesa.it](mailto:udc@gabmin.difesa.it) PEC: [udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Oggetto: Convocazione riunioni tavolo tecnico OO.SS..

### ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

oooooooo

Nel far seguito alla riunione del giorno 18 luglio u.s., avvenuta alla presenza del Signor Ministro della difesa, e come da mandato dello stesso, si comunica che il giorno **23 luglio 2013, alle ore 9.00**, è convocata, presso la "Sala Eroi della pace" di questo U.G., Via XX Settembre, n.8, Roma, la prima riunione tecnica avente ad oggetto i seguenti argomenti:

- suggerimenti in merito alla nuova versione degli schemi di decreti legislativi discendenti dalla legge n. 244/2012, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;
- esame della Tabella di equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche funzionali del personale civile.

Ai fini di quanto sopra, si inviano le nuove versioni degli schemi dei decreti legislativi in parola, unitamente alla relazioni illustrative e tecniche. Al riguardo, si evidenzia che al fine di agevolare la comprensione degli interventi di modifica operati sul Codice, la relazione illustrativa è corredata del testo coordinato del Codice in cui sono evidenziate le modifiche che si intende apportare con il provvedimento in esame.

Si comunica inoltre sin da ora, anche al fine di ottimizzare l'andamento dei lavori, che ulteriori riunioni tecniche sono programmate anche nei **giorni 24 e 25 luglio 2013, alle ore 9.00**.

Relativamente alle riunioni in oggetto si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti ai predetti incontri, in numero non superiore a **due unità**, entro le **ore 14.00 del 22 luglio p.v.** al seguente indirizzo di posta elettronica: [9uf@gabmin.difesa.it](mailto:9uf@gabmin.difesa.it), oppure al numero di fax 06/47352406.

Si ringrazia per la collaborazione.

D'ordine  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
Dirigente Dott.ssa Antonietta FAVA

M\_D\_GUDC 0027321 19-07-2013

<b>CGIL - F.P.</b> Via L. Serra, 31	00153 ROMA
<b>CISL - F.P. Difesa</b> Via Lancisi, 25	00161 ROMA
<b>UIL - P.A. Difesa</b> Via Emilio Lepido, 46	00175 ROMA
<b>FLP-Difesa</b> Via Aniene, 14	00187 ROMA
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA</b> Via della Trinità dei Pellegrini, 1	00186 ROMA
<b>USB P.I.</b> Via dell'Aeroporto, 129	00175 ROMA
<b>Federazione UGL-INTESA F.P.</b> Via B. Eustachio, 22	00161 ROMA
<b>DIRSTAT</b> Piazza Risorgimento, 59	00192 ROMA
<b>UNADIS</b> Via Quintino Sella, 41	00187 ROMA
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> Via XX Settembre, 68	00187 ROMA
<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE</b>	ROMA

*e, per conoscenza:*

**SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA**  
Sen. Roberta PINOTTI

*... .. per estensione di copia:*  
**VICE CAPO GABINETTO E.I.**

**CAPO UFFICIO LEGISLATIVO**

SEDE  
SEDE

*... .. per gli adempimenti di competenza:*

**SEGRETERIA GENERALE**  
**REPARTO CARABINIERI SMD**  
**COMANDO CARABINIERI GABINETTO**

SEDE  
ROMA  
SEDE

# Ministero della Difesa

## Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA  
PEI: [udc@gabmin.difesa.it](mailto:udc@gabmin.difesa.it) PEC: [udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Oggetto: Incontro Signor Ministro con le OO.SS..

### ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

\*\*\*\*\*

Si comunica che il giorno **18 luglio 2013, alle ore 11.00**, il Signor Ministro incontrerà codeste OO.SS. presso la "Sala Eroi della pace" di questo U.G., Via XX Settembre, n.8, Roma.

L'incontro avrà ad oggetto il seguente argomento:

- schemi di decreti legislativi discendenti dalla Legge n.244/2012 recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Si prega comunicare i nominativi dei partecipanti al predetto incontro, in numero non superiore a **due unità**, entro le **ore 12.00 del 17 luglio p.v.** al seguente indirizzo di posta elettronica: [9uf@gabmin.difesa.it](mailto:9uf@gabmin.difesa.it), oppure al numero di fax 06/47352406.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE CAPO DEL CABINETTO  
Dirigente Dott.ssa Antonietta TAVA

M\_D GUIDC 0026492 12-07-2013

OO.SS.:

<b>CGIL - F.P.</b> Via L. Serra, 31	00153 ROMA
<b>CISL - F.P. Difesa</b> Via Lancisi, 25	00161 ROMA
<b>UIL - P.A. Difesa</b> Via Emilio Lepido, 46	00175 ROMA
<b>FLP-Difesa</b> Via Aniene, 14	00187 ROMA
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA</b> Via della Trinità dei Pellegrini, 1	00186 ROMA
<b>USB P.I.</b> Via dell'Aeroporto, 129	00175 ROMA
<b>Federazione UGL-INTESA F.P.</b> Via B. Eustachio, 22	00161 ROMA
<b>DIRSTAT</b> Piazza Risorgimento, 59	00192 ROMA
<b>UNADIS</b> Via Quintino Sella, 41	00187 ROMA
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> Via XX Settembre, 68	00187 ROMA

ENTI:

<b>SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA</b> Sen. Roberta PINOTTI	ROMA
<b>SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA</b> On.le Gioacchino ALFANO	ROMA
<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE</b>	ROMA

*... .. per estensione di copia:*

<b>MAGG. GEN. MICHELE ANACLERIO - CONSIGLIERE PER LA SANITA' MILITARE</b>	SEDE
<b>AVV. VALERIA VENUTO - SEGRETARIA PARTICOLARE E CONSIGLIERE POLITICO DEL MINISTRO</b>	SEDE
<b>VICE CAPO GABINETTO E.L.</b>	SEDE
<b>VICE CAPO GABINETTO A.M.</b>	SEDE
<b>VICE CAPO GABINETTO M.M.</b>	SEDE
<b>CAPO UFFICIO LEGISLATIVO</b>	SEDE
<b>DOTT.SSA ROBERTA DE MARCO - PORTAVOCE MINISTRO</b>	SEDE
<b>CAPO UFFICIO SPI</b>	SEDE
<b>T. COL. GIUSEPPE COCO - CAPO SEGRETERIA MINISTRO</b>	SEDE
<b>DOTT.SSA ISABELLA POLDRUGO - ECONOMIC ADVISOR</b>	SEDE

*... .. per gli adempimenti di competenza:*

<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	SEDE
<b>REPARTO CARABINIERI SMD</b>	ROMA
<b>COMANDO CARABINIERI GABINETTO</b>	SEDE

# Ministero della Difesa

## Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA  
PEI: [udc@gabmin.difesa.it](mailto:udc@gabmin.difesa.it) PEC: [udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Oggetto: Convocazione riunione.

### ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

oooooooo

Si comunica che il giorno **3 luglio 2013, alle ore 16.30**, presso la "Sala Eroi della pace" di questo U.G., Via XX Settembre, n.8, Roma, è convocata una riunione, con codeste OO.SS. presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Roberta PINOTTI, con delega alle relazioni con le rappresentanze sindacali.

L'incontro avrà ad oggetto il seguente argomento:

- schemi di decreti legislativi discendenti dalla Legge n.244/2012 recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Si prega voler comunicare i nominativi dei partecipanti al predetto incontro, in numero non superiore a **due unità**, entro le **ore 12.00 del 2 luglio p.v.** ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [9uf@gabmin.difesa.it](mailto:9uf@gabmin.difesa.it), oppure al numero di fax 06/47352406.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE CAPO DEL GABINETTO  
Dirigente Dott.ssa Antonella FAVA

M\_D\_GUDC 0024119 28-06-2013



**OO.SS.:**

<b>CGIL - F.P.</b> Via L. Serra, 31	00153	ROMA
<b>CISL - F.P. Difesa</b> Via Lancisi, 25	00161	ROMA
<b>UIL - P.A. Difesa</b> Via Emilio Lepido, 46	00175	ROMA
<b>FLP-Difesa</b> Via Aniene, 14	00187	ROMA
<b>FEDERAZIONE CONFISAL - UNSA</b> Via della Trinità dei Pellegrini, 1	00186	ROMA
<b>USB P.I.</b> Via dell'Aeroporto, 129	00175	ROMA
<b>Federazione UGL-INTESA F.P.</b> Via B. Eustachio, 22	00161	ROMA
<b>DIRSTAT</b> Piazza Risorgimento, 59	00192	ROMA
<b>UNADIS</b> Via Quintino Sella, 41	00187	ROMA
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> Via XX Settembre, 68	00187	ROMA

**ENTI:**

<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>	ROMA
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE</b>	ROMA

e, per conoscenza:

<b>SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA</b> <b>Sen. Roberta PINOTTI</b>	ROMA
--	------

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale  
Ufficio Condizione Militare

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma  
Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it

PdC. Fun. Col. Fieno tel. 202.3593  
e-mail: primo.ucm1si@smd.difesa.it  
Pos.Arch. 258

All.: //; Att.: //

**OGGETTO:** Incontro del Signor Ministro della Difesa con il COCER.

A CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ROMA

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale SEDE

STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
I° Reparto Personale ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
I° Reparto Ordinamento e Personale ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Ufficio Rapporti con la Rappresentanza ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
VI Reparto ROMA

~~~~~

1. Il Signor Ministro della Difesa ha espresso l'intendimento di incontrare i delegati del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare il giorno 31 luglio 2013, alle ore 09,45 presso la "Sala Diaz" di Palazzo Esercito.
2. L'afflusso presso Palazzo Esercito è previsto per le ore 9,15.
3. Uniforme personale: servizio.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. D.A. Franco MARSIGLIA)

per estensione di copia  
A Ufficio Generale del Capo di SMD  
Ufficio del Sottocapo di SMD

M\_D\_GUDC 0034520 20-09-2013

M.D. SMD 0068573

31-07-2013

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale  
Ufficio Condizione Militare

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma  
Posta elettronica: stamdifesa@sm.difesa.it

P&C, Tel. Cnl. Fieno tel. 202.3591  
e-mail: [stamdifesa@sm.difesa.it](mailto:stamdifesa@sm.difesa.it)  
Pag. Arch.: 254

All.://; Ann.://

**OGGETTO:** Schemi di decreti legislativi discendenti dalla legge n. 244/2012. Tavoli tecnici.

A CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ROMA

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale SEDE

STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
I° Reparto Personale ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
I° Reparto Ordinamento e Personale ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
Ufficio Rapporti con la Rappresentanza ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
VI Reparto ROMA

\*\*\*\*\*  
Seguito, fn. M\_DSSMD 0063562 in data 16 luglio 2013.  
\*\*\*\*\*

1. In esito a quanto emerso in sede di riunione tra il Ministro della Difesa ed il COCER, si comunica che i disposti incontri, relativi all'attività in oggetto, saranno tenuti nelle date del 23, 24 e 25 luglio 2013, presso la sala "Diaz" di Palazzo Esercito alle ore 14.00.
2. Le riunioni saranno presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Gioacchino ALFANO.
3. Uniforme : di servizio

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
Gen. D. A. Franco MARSIGLIA

per estensione di copia  
A Ufficio Generale del Capo di SMD  
Ufficio del Sottocapo di SMD

Digitally signed by:  
MARSIGLIA, FRANCO  
Date: 2013.07.19 13:34:11 +0200

M\_D\_GUDC 0034520 20-09-2013

M\_D\_SSMO 0063279 19-07-2013

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale  
Ufficio Condizione Militare

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma  
Posta elettronica: stamadjesa@sm.difesa.it

P.O.C. M.J. MARCHI.F. tel. 202.2716  
e-mail: [prima.ufficio@sm.difesa.it](mailto:prima.ufficio@sm.difesa.it)  
Fax Arch. 254

All.: // Ann: //

**OGGETTO:** Schemi di decreti legislativi discendenti dalla legge n.244/2012. Tavoli tecnici.

A

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO<br>1° Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale | <u>SEDE</u> |
| STATO MAGGIORE DELLA MARINA<br>1° Reparto                                              | <u>ROMA</u> |
| STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA<br>1° Reparto                                          | <u>ROMA</u> |
| COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI<br>Ufficio Rapporti con la Rappresentanza   | <u>ROMA</u> |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA<br>VI Reparto                                | <u>ROMA</u> |

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro ROMA

\*\*\*\*\*  
Segue: fa. M. D. SSMD 0065279 in data 19 luglio 2013.  
\*\*\*\*\*

1. In esito a quanto emerso in sede di riunione tra il Signor Ministro della Difesa ed il COCER in data 18 luglio 2013, si comunica che i disposti incontri, relativi all'attività in oggetto, saranno tenuti nei giorni 23, 24 e 25 luglio 2013 alle ore 14.00, presso la sala "DIAZ" di Palazzo Esercito. \*
2. Agli incontri, è richiesta la partecipazione di due rappresentanti competenti in materia di codesti Stati Maggiori / Comandi Generali.
3. L'afflusso dovrà avvenire con 20 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle riunioni.
4. Uniforme prevista: di servizio.

\* = successivamente svolta in  
data 29/07/2013

Il Capo Reparto  
Gen. D. A. Franco MARSIGLIA

per estensione di copia  
A Ufficio Generale del Capo di SMD  
Ufficio del Sottocapo di SMD

Digitally signed by:  
MARSIGLIA FRANCO  
Date: 2013.07.22 13:28:01 +0200

M\_D\_GUDC 0034520 20-09-2013

M\_D\_SSMD 0065456 22-07-2013

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
I Reparto Personale  
Ufficio Condizione Militare

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma  
Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it

P/C. Ton. Col. Fiore tel. 202.3593  
e-mail: gmmu@smi@smd.difesa.it  
Pos. Arch. 234

All.: //, Ann.: //

**OGGETTO:** Schemi di decreti legislativi discendenti dalla legge n. 244/2012. Tavoli tecnici.

A  
e, per conoscenza

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA<br>MILITARE                                   | <u>ROMA</u>                |
| MINISTERO DELLA DIFESA<br>Uffici di diretta collaborazione del Ministro               | <u>ROMA</u><br><u>SEDE</u> |
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO<br>I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale | <u>ROMA</u>                |
| STATO MAGGIORE DELLA MARINA<br>1° Reparto Personale                                   | <u>ROMA</u>                |
| STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA<br>1° Reparto Ordinamento e Personale                 | <u>ROMA</u>                |
| COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI<br>Ufficio Rapporti con la Rappresentanza  | <u>ROMA</u>                |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA<br>VI Reparto                               | <u>ROMA</u>                |

~~~~~  
Seguita. En. M\_D SSMO 0065279 in data 19 luglio 2013 .  
~~~~~

1. Si comunica che in data 29 luglio 2013, alle ore 14.00, presso la sala "DIAZ" di Palazzo Esercito è indetta una riunione nell'ambito dell'attività in oggetto.
2. La riunione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Giocchino ALFANO.
3. L'afflusso in sala è previsto con venti minuti di anticipo.
4. Uniforme: di servizio.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
Gen. D. A. Franco MARSIGLIA

per estensione di copia  
A Ufficio Generale del Capo di SMD  
Ufficio del Sottocapo di SMD

M\_D GUIDC 0034520 20-09-2013

ND SSMO 0067325 26-07-13